



PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEI TRASPORTI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE AUTOSCUOLE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 29.01.2016

ART. 1	ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA
ART. 2	DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA'
ART. 3	DISCIPLINA AMMINISTRATIVA
ART. 4	CAPACITA' FINANZIARIA
ART. 5	LOCALI DELLE AUTOSCUOLE E DEI CIA
ART. 6	ARREDAMENTO DIDATTICO/SANZIONI
ART. 7	MATERIALE PER LE LEZIONI TEORICHE
ART. 8	MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI DI GUIDA
ART. 9	CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA
ART. 10	DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AUTOSCUOLE ED AI CIA CONCERNENTI I VEICOLI UTILI PER LE ESERCITAZIONI DI GUIDA
ART. 11	PERSONALE DOCENTE/SANZIONI
ART. 12	DURATA MINIMA DELLA LEZIONI TEORICHE E PRATICHE
ART. 13	REGISTRI
ART. 14	DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'
ART. 15	DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' PUBBLICITARIA DELL'AUTOSCUOLA
ART. 16	VIGILANZA
ART. 17	NORME FINALI E TRANSITORIE
ART. 18	ENTRATA IN VIGORE

FONTI NORMATIVE

1. Le funzioni inerenti la verifica dei requisiti prescritti, la vigilanza amministrativa e tecnica per l'esercizio dell'attività delle autoscuole e dei Centri di Istruzione Automobilistica, sono attribuite alla Provincia di Brindisi.

2. La materia del settore è regolata dalla seguente normativa:

- Art. 123 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni "*Autoscuole*";
 - Artt. 334, 335 e 336 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
 - Legge 2 aprile 2007, n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese";
 - Legge 29 luglio 2010, n. 120 – *Disposizioni in materia di sicurezza stradale* –, art. 20, modifiche agli artt. 121, 122 e 123 del decreto legislativo 285/92 C.d.S.);
 - Legge 30 luglio 2010, n. 122 – *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica* - art. 49, c.4- bis, modifiche all'art. 19 della L. 241/90;
 - D.L.vo 18 aprile 2011 n. 59 "*Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti le patenti di guida*"
 - D.M. Trasporti n. 317/95, modificato ed integrato dai D.M. Infrastrutture e dei Trasporti n. 30/2014 e n. 46/2015;
 - D.M. Infrastrutture e dei Trasporti n. 17/2011, modificato ed integrato dal D.M. Infrastrutture e dei Trasporti n. 30/2014;
 - Art. 42 del D.M. Infrastrutture e dei Trasporti n. 146/2008 "*Disciplina delle scuole nautiche*"
 - Legge 241/90 e s.m.i.;
 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - Legge n. 264/91 integrata dalla Legge 11/94 "*Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto*";
- oltre ché dal presente Regolamento.

ART. 1

ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA

1. Ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii (Codice della Strada), successivamente indicato solo con **art. 123 del C.d.S.** ed, ai sensi degli Artt. 334, 335 e 336 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e ss.mm.ii. (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada), successivamente indicati solo con **art. 334, 335, 336 del Regolamento del C.d.S.**, le Scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate **Autoscuole**.

2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte della Provincia di Brindisi, successivamente indicata solo con Provincia, alla quale compete, inoltre, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 123 del C.d.S. e quelle previste per competenza.

3. Le autoscuole devono svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, così come previsto all'art. 335 del regolamento di esecuzione del codice della strada, e tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, comprese le relative certificazioni, nonché tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida se espressamente autorizzate dalla Provincia.

Qualora due o più autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano un Centro di Istruzione Automobilistica, successivamente indicato solo con CIA, riconosciuto dalla Provincia, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al Centro la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria **B**, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale.

4. L'attività di autoscuola deve essere svolta, da parte del titolare o legale rappresentante in caso di società, in maniera esclusiva e continuativa, a tempo pieno ed indeterminato, libero da ogni altro impegno di lavoro dipendente e/o autonomo ovvero:

- **se trattasi di impresa individuale:** grava sul titolare l'incompatibilità con ogni altra attività lavorativa a tempo pieno, part-time e/o in aspettativa dello Stato o di Ente Pubblico e privato;

- **se trattasi di persona giuridica:** l'esclusività deve essere garantita sia in capo al Legale Rappresentante, che assume la titolarità dell'esercizio, che alla stessa società (l'autoscuola deve essere l'unico oggetto societario). La esclusività della titolarità deve essere mantenuta fino alla cessazione dell'attività, pena la revoca dell'attività stessa.

Il soggetto dichiarante deve altresì avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare

funzionamento nei confronti della Provincia.

5. L'esercizio dell'attività di autoscuola di cui all'art. 123 del C.d.S. è assoggettato alla sola presentazione, alla Provincia, di apposita Dichiarazione Inizio Attività, successivamente detta solo **DIA**, resa ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà), secondo quanto disposto al successivo art. 2.

ART. 2

DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA' (DIA) DI AUTOSCUOLA

1. Chi intende avviare l'attività di autoscuola deve presentare, in carta semplice, apposita DIA, indirizzata alla Provincia di Brindisi - Dirigente del Servizio 5 – Ufficio Funzioni Amministrative dei Trasporti - Via De Leo n. 3 – 72100 Brindisi.

La DIA può essere presentata a mezzo raccomandata A. R. o brevi mano alla Provincia - Ufficio Protocollo - o a mezzo posta PEC al seguente indirizzo: **provincia@pec.provincia.brindisi.it**

2. Nella DIA devono essere indicati i dati anagrafici e la residenza del dichiarante, la ragione sociale, la denominazione, la località e l'indirizzo della sede legale ed operativa dell'autoscuola, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e l'indirizzo di posta PEC, nonché i seguenti dati:

a) se il dichiarante è una ditta individuale: i dati anagrafici e di residenza, nonché la P. IVA e il codice fiscale dello stesso;

b) se il dichiarante è una società in nome collettivo o una società in accomandita semplice: i dati indicati al punto a) rispettivamente per i componenti della società e per i soci accomandatari;

c) se il dichiarante è una società cooperativa, una società a responsabilità limitata, una società per azioni od una società in accomandita per azioni: i dati indicati al punto a) riferiti al legale rappresentante della società medesima nonché a tutti i membri del consiglio di amministrazione della società.

3. La DIA, resa ai sensi della normativa di cui al precedente comma 1, presentata da uno dei soggetti di cui al precedente comma 2, deve contenere alla data di presentazione della stessa, le dichiarazioni del possesso dei seguenti requisiti:

a) l'iscrizione nel registro delle imprese (C.C.I.A.A.);

b) di avere la cittadinanza italiana, ovvero la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea e residenti in Italia. Il possesso della cittadinanza deve essere riferito al richiedente se persona fisica, ai singoli soci per le società in nome collettivo, ai singoli soci accomandatari delle società in accomandita semplice, al legale rappresentante per le società cooperative, a responsabilità limitata, per azioni ed in accomandita per azioni;

c) di avere compiuto gli anni ventuno;

d) avere buona condotta, ovvero di non aver riportato condanne penali per delitti non colposi, non essere delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del C.d.S., ovvero di aver riportato condanne penali per delitti non colposi, ma, attualmente, è intervenuto provvedimento di riabilitazione (specificare autorità, numero e data che ha emanato il provvedimento di riabilitazione);

- e) di avere il diploma di scuola media di istruzione di secondo grado (diploma quinquennale);
- f) di non essere dipendente a tempo pieno o parziale e/o in aspettativa dello Stato o Ente Pubblico e privato e di non svolgere alcun altro lavoro autonomo;
- g) di avere adeguata capacità finanziaria;
- h) di avere la proprietà dei veicoli di cui all'allegato II, paragrafo I, lett. B., punto 5.2 del D.L.vo 18 aprile 2011 n. 59 e ss.mm.ii., (l'istante può presentare una preliminare adesione e, successivamente, adesione definitiva ad un CIA, regolarmente riconosciuto dalla Provincia, attestata a mezzo la presentazione di un estratto del verbale di assemblea dello stesso);
- i) di avere la libera disponibilità dei locali in proprietà/fitto/comodato d'uso regolarmente registrato. Gli stessi locali devono essere dichiarati con l'indicazione del numero di Foglio di mappa, del numero di Particella e/o Sub e devono disporre del certificato di agibilità rilasciato dal Comune di competenza, della destinazione d'uso ad autoscuola, dell'abbattimento delle barriere architettoniche, di porte antipanico;
- l) di avere adeguata attrezzatura tecnica, di arredamento e di materiale didattico per l'insegnamento teorico di cui agli artt. 4 e 5 del D.M. Trasporti 317/95, modificato ed integrato dai D.M. Infrastrutture e dei Trasporti n. 30/2014 e n. 46/2015, successivamente detto solo D.M. 317/95;
- m) di essere in possesso di tutte le categorie di patente di guida in corso di validità, ovvero A, B, C, CE, D, DE;
- n) di essere in possesso dell'abilitazione di Insegnante e di Istruttore di autoscuola, in regola con la formazione periodica di cui agli artt. 4 e 9 del D.M. Infrastrutture e dei Trasporti n. 17 del 26.01.2011, modificato ed integrato con il D.M. Infrastrutture e dei Trasporti n. 30 del 10.01.2014, successivamente detto solo D.M. 17/2011, con almeno un'esperienza di docenza biennale maturata negli ultimi cinque anni, decorrenti dalla data di presentazione della DIA.
- o) di essere in possesso del documento di valutazione del rischio, che è garantita la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dell'utenza, di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del D.L.vo n. 81/2008, integrato con il D.L.vo n. 106/09, redatto ai sensi degli artt. 28, 29 e 30 del medesimo D.L.vo.
- p) ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.M. Trasporti n. 317/95, se una autoscuola, riconosciuta ai sensi del presente comma 3, rimane sprovvista del titolare, per motivate e documentate esigenze, ovvero per indisponibilità e/o inabilità temporanea, la Provincia, previa comunicazione da effettuarsi il giorno successivo all'evento, da parte degli aventi causa, può consentire di utilizzare, quale supplente temporaneo, un Insegnante/Istruttore in organico all'autoscuola e, in assenza di personale docente in organico, può consentire di utilizzare un Insegnante/Istruttore di un'altra autoscuola già autorizzato, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa, per non più **di sei mesi**. Il predetto termine può essere prorogato, sempre per motivate e documentate esigenze, anche più di una volta e comunque per non oltre complessivi **diciotto mesi di proroga**. Entro il predetto termine il titolare e/o gli aventi

causa devono ripristinare lo status giuridico originario dell'autoscuola. **In mancanza l'attività in questione è revocata;**

4. Possono altresì presentare la DIA, secondo le modalità prescritte nel presente articolo:

a) soggetti di età superiore a sessantacinque anni purché in possesso, fra gli altri, di abilitazione di Insegnante ed Istruttore di autoscuola, nonché titolari almeno di patente di guida comprendente le categorie A-C ed abbiano esperienza di docenza non inferiore a due anni maturata negli ultimi cinque anni. **In tal caso devono assumere in organico, a tempo pieno ed indeterminato, libero da ogni altro impegno di lavoro dipendente e/o autonomo, a titolo esclusivo e continuativo, un Istruttore di autoscuola abilitato alla formazione pratica per il conseguimento delle patenti di qualsiasi categoria.** (Comunicazione esplicitiva di parere formulata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, La Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale della Motorizzazione – con nota n. 12281 del 15.05.2013, acquisita agli atti della Provincia in data 28.05.2013 – Prot. 35212 -).

b) soggetti in possesso, fra l'altro, della patente di guida delle categorie B speciale, C speciale e D speciale, dell'abilitazione di Insegnante di autoscuola e di Istruttore di autoscuola di cui all'art. 5, comma 2 Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17/2011., che abbiano esperienza di docenza di almeno due anni maturata negli ultimi cinque anni, decorrenti dalla data di presentazione della DIA. **In tal caso devono assumere in organico, a tempo pieno ed indeterminato, libero da ogni altro impegno di lavoro dipendente e/o autonomo, a titolo esclusivo e continuativo, un Istruttore di autoscuola abilitato alla formazione pratica per il conseguimento delle patenti di qualsiasi categoria.**

c) Ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.M. Trasporti n. 317/95 e ss.mm.ii., se il titolare dell'autoscuola, riconosciuta ai sensi del presente comma 4, lett. a) o b) del presente articolo, rimane sprovvisto dell'unico Istruttore di guida, per motivate e documentate esigenze, ovvero per indisponibilità e/o inabilità temporanea o dimissioni volontarie dello stesso, **esclusa l'ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro in essere, ovvero il licenziamento dell'unico Istruttore di guida da parte del titolare dell'autoscuola,** la Provincia, previa comunicazione da effettuarsi il giorno successivo all'evento, da parte del titolare dell'autoscuola, può consentire di utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più **di sei mesi,** un Istruttore di un'altra autoscuola già autorizzato, in modo da assicurare il regolare funzionamento dell'autoscuola. Il predetto termine può essere prorogato, sempre per motivate e documentate esigenze, anche più di una volta e comunque per non oltre complessivi **diciotto mesi di proroga.** Entro il predetto termine il titolare deve ripristinare lo status giuridico originario dell'autoscuola. **In mancanza l'attività in questione è revocata;**

5. L'esperienza lavorativa (docenza) biennale, prevista al precedente comma 3, lett.m) è:

- **dimostrata:**

a) dalla verifica degli attestati originali di abilitazione di Insegnante ed Istruttore di autoscuola dai quali si evincono i periodi lavorativi, nonché dai **titoli autorizzativi** – “*tesserini*”, documenti che consentono l'esercizio delle predette funzioni, rilasciati dalle Province o, in mancanza:

- **attestata dalla Provincia e/o Province:**

a) per il personale che è stato dipendente in qualità di insegnante ed istruttore;

b) per coloro che sono stati collaboratori familiari in qualità di insegnanti ed istruttori;

c) per coloro che sono stati associati in partecipazione (art. 2549 e seguenti del Codice Civile) in qualità di insegnanti ed istruttori.

6. L'esperienza lavorativa biennale, di cui al precedente comma 5, può essere maturata, in alternativa, nella funzione di Insegnante o Istruttore di autoscuola, restando fermo per i dichiaranti della DIA, già il possesso di entrambe le abilitazioni (Parere espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, La Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale della Motorizzazione – nota n. 10468 del 31.03.2011), acquisita agli atti della Provincia in data 11.04.2011 – Prot. 28578 -.

7. Alla DIA deve essere **allegata** la seguente documentazione:

a) **per la società in nome collettivo o in accomandita semplice:** copia conforme dell'atto costitutivo;

b) **per le società cooperative a responsabilità limitata od illimitata:** copia conforme dell'atto costitutivo vigente e copia conforme dello statuto;

c) **per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata:** quanto indicato al punto precedente nonché iscrizione nel bollettino ufficiale delle società per azioni;

d) **per gli enti riconosciuti dallo stato:** copia conforme dell'atto costitutivo, dello statuto e del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica;

e) certificati originali degli attestati di abilitazione di Insegnante ed Istruttore di autoscuola corredati dalle attestazioni originali del corso frequentato di cui agli artt. 4 e 9 del D.M. 17/2011;

f) copia della patente di guida posseduta, in corso di validità;

g) elenco dell'arredamento didattico e del materiale per le lezioni teoriche, di cui agli artt. 4 e 5 del D.M. Trasporti 317/95, corredato dai documenti che ne attestino la proprietà;

h) copia della documentazione della proprietà dei veicoli comprovata dalla carta di circolazione, dal CDP e dalla polizza RCA;

i) copia dell'attestazione di proprietà o la libera disponibilità dei locali costituenti la sede, comprovata dal documento di proprietà o dal contratto di fitto o dal contratto di comodato d'uso regolarmente

registrati;

l) certificato originale igienico sanitario;

m) planimetria dei locali sezionata in scala 1:100 con l'indicazione della superficie netta dei singoli vani espressa in mq;

n) planimetria della predisposizione degli arredi ed attrezzature nei singoli vani;

o) copia della certificazione di regolarità per gli impianti elettrici (L. 46/90) e di riscaldamento ove prevista (impianti a gas)

p) copia del documento attestante la valutazione del rischio e la garanzia per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i., redatto ai sensi degli artt. 28, 29 e 30 del medesimo D.L.vo, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 del D.P.R. 445/2000) attestante "Che ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) del D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i., è stato redatto il documento di valutazione del rischio e che è garantita la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori e dell'utenza, di cui agli artt. 28, 29 e 30 del medesimo D.L.vo;

q) attestazione dell'adeguata capacità finanziaria;

r) attestazione del versamento di €. 100,00=, ovvero dell'importo al momento vigente, quale onere per attività amministrativa e verifica idoneità locali ed attrezzature didattiche, da effettuarsi **sul c.c. postale n. 12882726**, intestato alla Provincia di Brindisi, riportate la seguente causale: " *Sopralluogo locali e attrezzature didattiche Autoscuola (indicare denominazione dell'Autoscuola – Cap. E. 613 -;*

s) attestazione del versamento di €. 10,00=, ovvero dell'importo al momento vigente, per rilascio autorizzazione alla funzione di Insegnante e/o Istruttore " *Tesserino*", da effettuarsi sul c.c. n. 12882726, intestato alla Provincia di Brindisi, riportate la seguente causale: " *Autoscuola (indicare denominazione dell'Autoscuola e causale – rilascio tesserino - – Cap. E. 613 -);*

t) attestazione del versamento annuale di €. 10,00=, ovvero dell'importo al momento vigente, quale onere per la vidimazione documenti, da effettuarsi su c.c. n. 12882726, intestato alla Provincia di Brindisi, riportate la seguente causale: " *Autoscuola (indicare nome dell'Autoscuola e causale – vidimazione documenti - Cap. E. 613 -).*

Per i successivi anni il predetto versamento dovrà effettuarsi, tassativamente, **entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.**

8. L'attività di autoscuola, oggetto della DIA, non può essere iniziata prima della verifica, da parte della Provincia, dei requisiti prescritti (art. 123, comma 7-bis del C.d.S.), dichiarati e posseduti. La predetta verifica sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di acquisizione della DIA al protocollo generale dell'Ente.

Nel predetto termine, il Dirigente Responsabile del Servizio, con apposito provvedimento, disporrà la presa d'atto in ordine al possesso dei requisiti prescritti o, in mancanza, motivato diniego, rilasciando, in caso di esito favorevole, ATTESTAZIONE per l'esercizio dell'attività di autoscuola.

9. La Provincia, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, può assegnare all'interessato un nuovo termine per regolarizzazione delle condizioni e documenti carenti. In tal caso i predetti termini (30 giorni) sono interrotti. I termini interrotti ricominciano a decorrere dalla data di acquisizione dei documenti al protocollo dell'Ente della documentazione richiesta.

Resta ferma che il procedimento amministrativo dovrà concludersi comunque nel termine massimo di 40 (quaranta) giorni decorrenti sempre dalla data di acquisizione al protocollo generale dell'Ente della DIA presentata. Decorso inutilmente detto termine la DIA sarà posta agli atti d'Ufficio.

10. E' fatto comunque salvo il potere della Provincia di assumere, anche successivamente, determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/1990 e ss.mm.ii., per dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni di atti di notorietà falsi o mendaci prodotti. In tal caso sarà disposta l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza e la segnalazione, ad altre autorità competenti, per l'applicazione dell'eventuali sanzioni penali, nonché quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

11. La Provincia, ai sensi dell'art. 123, comma 7-bis, secondo periodo del C.d.S., effettua periodicamente, ad intervalli di tempo non superiori a tre anni, la verifica in ordine alla permanenza del possesso di tutti i requisiti dichiarati, attestati, a suo tempo accertati dalla Provincia.

12. Ai sensi dell'art. 123, comma 4 del C.d.S., il titolare di autoscuola che intende avviare ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola deve presentare, per ciascuna di esse, secondo le modalità di cui al presente articolo, apposita DIA dichiarando e dimostrando, per ognuna, il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria.

Per ciascuna sede ulteriore deve essere designato un Preposto Responsabile Didattico, assunto in organico quale dipendente o collaboratore familiare, ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale, rispettivamente, socio o amministratore, che sia in possesso di tutti i requisiti morali, tecnici e professionali analoghi a quelli del titolare e che svolga detta funzione in maniera esclusiva e continuativa, a tempo pieno ed indeterminato, libero da ogni altro impegno di lavoro dipendente e/o autonomo. Il rapporto di lavoro del Preposto Responsabile Didattico deve essere attestato da parte del titolare dell'autoscuola con apposita dichiarazione sostitutiva di certificazioni, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, da presentarsi contestualmente alla DIA.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.M. Trasporti n. 317/95 e ss.mm.ii., il titolare dell'autoscuola, riconosciuta ai sensi del presente comma 12, rimane sprovvisto del Preposto Responsabile Didattico, per motivate e documentate esigenze, ovvero per indisponibilità e/o inabilità temporanea o dimissioni volontarie dello stesso, **esclusa l'ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro in essere, ovvero licenziamento del Preposto Responsabile Didattico da parte del titolare dell'autoscuola**, la Provincia, previa comunicazione da effettuarsi il giorno successivo all'evento, può consentire di utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più **di sei mesi**, un Insegnante/Istruttore di un'altra autoscuola già autorizzato, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa. Il predetto termine può essere prorogato, sempre per motivate e documentate esigenze, anche più di una volta e comunque per non oltre complessivi diciotto mesi di proroga. Entro il predetto termine il titolare deve ripristinare lo status giuridico originario dell'autoscuola. **In mancanza l'attività in questione è revocata;**

13 La formazione e la presentazione agli esami degli allievi iscritti al registro "*Iscrizioni allievi*" dell'Autoscuola è curata, **in toto**, dal titolare e, in caso di indisponibilità dello stesso, dagli Insegnanti ed Istruttori dipendenti dalla stessa Autoscuola.

14 Gli insegnanti e/o Istruttori designati ed autorizzati alla funzione di cui al comma 4, lett. a) e B) ed al comma 12, secondo periodo del presente articolo, non possono essere licenziati previa designazione ed autorizzazione di un altro Insegnante e/o Istruttore in possesso dei medesimi requisiti.

15 Nella sede dell'autoscuola è altresì consentito svolgere, se espressamente autorizzata dalla Provincia:

- a) l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto limitatamente alle funzioni di assistenza ed agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida ed i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto, di cui all'art. 1, comma 3 della Legge n. 11/94 (integrazioni e modificazioni alla Legge n. 264/91);
- b) l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla Legge n. 264/91;
- c) l'attività di formazione ed istruzione dei candidati per il conseguimento delle patenti nautiche di cui all'Art. 42 del D.M. Infrastrutture e dei Trasporti n. 146/2008 (pare del Consiglio di Stato e nota esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, La Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale della Motorizzazione – n. 2945 del 31.01.2012).

16 Le autoscuole, relativamente all'attività di cui alla lett. c) del precedente comma 14, laddove non provviste di una specifica aula o idoneo locale all'uopo destinato, ovvero in aggiunta, potranno svolgere

la stessa attività in orari e/o giorni diversi da quelli utilizzati per lo svolgimento dell'attività formativa per il conseguimento delle patenti di guida. I giorni e/o orari, destinati alla predetta attività, dovranno essere comunicati alla Provincia di Brindisi ed all'U.M.C. – Ufficio Provinciale di Brindisi – per quanto di competenza.

SANZIONI AMMINISTRATIVE IN VIOLAZIONE ALL'ART. 2

a) Chi gestisce un'autoscuola senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.879,00 a euro 16.319,00, ovvero nella misura vigente all'atto della violazione commessa. Dalla violazione consegue l'intimazione da parte della Provincia e/o altre autorità competenti, dell'immediata cessazione dell'attività e chiusura dell'autoscuola, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (**art. 123, comma 11 del C.d.S.**). Ai sensi dell'art. 212 del C.d.S. 'inosservanza della predetta intimazione, comporta fencia per il reato di cui all'art. 650 del Codice Penale;

b) l'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dall'art. 123 del C.d.S. costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chi esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.879,00 a euro 16.319,00, ovvero nella misura vigente all'atto della violazione commessa (**art. 123, comma 11-bis del C.d.S.**);

c) La violazione al comma 8 del presente articolo, ovvero l'attività di autoscuola iniziata prima della verifica dei requisiti prescritti da parte della Provincia (**art. 123, comma 7-bis del C.d.S.**) comporta, in quanto applicabile, la sanzione amministrativa prevista dalla precedente lett. **b**).

d) Ai sensi dell'art. 123, comma 8 del C.d.S., l'attività dell'autoscuola è sospesa, per un periodo da uno a tre mesi, quando

- l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
- il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dalla Provincia e/o dall'UMC – Ufficio Provinciale di Brindisi, successivamente detto solo UMC;
- il titolare non ottemperi alle disposizioni date dalla Provincia e/o UMC ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

e) Ai sensi dell'art. 123, comma 9 del C.d.S., l'esercizio dell'autoscuola è revocato quando:

- siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
- venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;

- siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;

f) Ai sensi dell'art. 123, comma 9 del C.d.S), in caso di revoca dell'esercizio dell'attività di autoscuola per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca dell'idoneità tecnica o a seguito di intervenuta riabilitazione. La stessa sanzione della revoca dell'idoneità tecnica si applica al preposto responsabile didattico di all'art. 123, comma 4, agli Insegnanti e/o Istruttori ed al responsabile del CIA per sopravvenuta carenza dei requisiti morali;

g) Chi presenta con la dichiarazione di cui al precedente art. 2, dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di dichiarazioni di atti di notorietà falsi o mendaci comporta, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/1990, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste di competenza della Provincia, nonché la segnalazione alle altre autorità competenti per l'applicazione dell'eventuali sanzioni penali, nonché quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000;

h) Ai sensi dell'art. 123, comma 12 del C.d.S., chi insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00, ovvero nella misura vigente all'atto della violazione commessa;

i) La violazione a quanto previsto al comma 3, lett. p) del presente articolo, ovvero senza la dovuta immediata comunicazione alla Provincia, ovvero entro il giorno successivo all'evento, da parte degli aventi causa, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della diffida, nonché l'obbligo di effettuare la designazione di un Insegnante/Istruttore come supplente temporaneo. Il mancato rispetto dei tempi e modi contenuti nella nota di diffida comporta l'immediata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 123, comma 8, lett. a) del C.d.S, ovvero la sospensione dell'attività di autoscuola da uno a tre mesi;

l) La violazione a quanto previsto al comma 3, lett. p) del presente articolo, ovvero il mancato ripristino dello status giuridico originario dell'autoscuola entro i termini di proroga di utilizzo del supplente temporaneo, **comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della revoca dell'esercizio dell'attività di autoscuola per la perdita di uno dei requisiti essenziali;**

m) La violazione a quanto previsto al comma 4, lett. c) del presente articolo, ovvero senza la dovuta

immediata comunicazione alla Provincia, da parte del titolare dell'autoscuola, entro il giorno successivo all'evento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della diffida, nonché l'obbligo di effettuare la designazione immediata di un Istruttore, come supplente temporaneo, di un'altra autoscuola già autorizzata. Il mancato rispetto dei tempi e modi contenuti nella nota di diffida comporta l'immediata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 123, comma 8, lett. a) del C.d.S, ovvero la sospensione dell'attività di autoscuola da uno a tre mesi.

n) La violazione a quanto previsto al comma 4, lett. c), ovvero il mancato ripristino dello status giuridico originario dell'autoscuola entro i termini di proroga di utilizzo dell'Istruttore supplente temporaneo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della **revoca dell'esercizio dell'attività di autoscuola per la perdita di uno dei requisiti essenziali;**

o) La violazione a quanto previsto al comma 4, lett. c) del presente articolo, ovvero senza la dovuta immediata comunicazione alla Provincia, da parte del titolare dell'autoscuola, entro il giorno successivo all'evento, **ovvero in caso di interruzione del rapporto di lavoro in essere, ovvero licenziamento dell'unico Istruttore di guida da parte del titolare dell'autoscuola**, senza la dovuta immediata comunicazione alla Provincia, entro il giorno successivo, comporta l'immediata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii. per l'applicazione della sanzione amministrativa della **revoca dell'esercizio dell'attività di autoscuola per la perdita di un requisito essenziale;**

p) La violazione a quanto previsto al comma 7, lett. t) del presente articolo, ovvero il mancato versamento degli oneri dovuti entro i termini ivi previsti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della diffida, nonché l'obbligo di effettuare i versamenti dovuti. il mancato rispetto dei tempi e modi contenuti nella nota di diffida, comporta l'immediata iscrizione in ruolo per il recupero delle somme non versate;

q) La violazione a quanto previsto al comma 12, terzo periodo del presente articolo, ovvero l'interruzione del rapporto di lavoro in essere con il Preposto Responsabile Didattico, senza la dovuta immediata comunicazione alla Provincia, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della diffida, nonché l'obbligo di effettuare la designazione immediata di un Insegnante/Istruttore, come supplente temporaneo, di un'altra autoscuola già autorizzata. Il mancato rispetto dei tempi e modi contenuti nella nota di diffida comporta l'immediata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'applicazione della sanzione amministrativa

prevista dall'art. 123, comma 8, lett. a) del C.d.S, ovvero la sospensione dell'attività di autoscuola da uno a tre mesi.

r) La violazione a quanto previsto al comma 12, terzo periodo del presente articolo, ovvero il mancato ripristino dello status giuridico originario dell'autoscuola entro i termini di proroga di utilizzo dell'Insegnante/Istruttore supplente temporaneo, come **Preposto Responsabile Didattico**, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della **revoca dell'esercizio dell'attività di autoscuola per la perdita di uno dei requisiti essenziali;**

s) La violazione a quanto previsto al comma 13 del presente articolo, comporta l'immediata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 123, comma 8, lett. a) del C.d.S, ovvero la sospensione dell'attività di autoscuola da uno a tre mesi.

t) La violazione a quanto previsto al comma 14 del presente articolo, ovvero senza la dovuta immediata comunicazione alla Provincia, da parte del titolare dell'autoscuola, entro il giorno successivo all'evento, **ovvero in caso di interruzione del rapporto di lavoro in essere, ovvero il licenziamento degli Insegnanti e/o Istruttori**, senza la designazione ed autorizzazione di un altro Insegnante e/o Istruttore in possesso dei medesimi requisiti, comporta l'immediata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii. per l'applicazione della sanzione amministrativa della **revoca dell'esercizio dell'attività di autoscuola per la perdita di un requisito essenziale;**

ART. 3

DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

1. L' esercizio dell'attività cessa:

- a) per decesso del titolare dell'autoscuola;
- b) per rinuncia formale ed incondizionata all'esercizio dell'attività da parte del titolare;
- c) per revoca disposta dalla Provincia nei casi previsti dalla vigente normativa.

2. Modifica compagine sociale, variazioni:

Se trattasi di Società o Ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci deve essere presentata comunicazione (DIA) alla Provincia, indicando il tipo di modifica o variazione corredata dalla dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, del mantenimento del possesso dei requisiti prescritti, dalla copia autentica del relativo verbale. Successivamente, la Provincia effettua le verifiche di competenza, chiede all'interessato l'integrazione di eventuali documenti e/o dichiarazioni ed emana apposito provvedimento. Se l'oggetto della variazione interessa il legale rappresentante della Società, valgono, in toto o parzialmente, le prescrizioni previste dal precedente art. 2 del presente Regolamento.

3. Trasferimento del complesso aziendale:

- a) In caso di trasferimento del complesso aziendale di autoscuola a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a presentare una nuova DIA. In tal caso, valgono, in toto, le prescrizioni previste dal precedente art. 2 del presente Regolamento. Alla predetta DIA deve essere allegato, oltre a quanto prescritto al richiamato art. 2, la copia conforme all'originale dell'atto di trasferimento del complesso aziendale regolarmente registrato;
- b) il titolare cedente il complesso aziendale dell'autoscuola deve comunicare alla Provincia, contestualmente alla DIA presentata dall'avente causa, la rinuncia all'esercizio dell'attività di autoscuola a suo tempo autorizzata e rimettere, dall'avvenuta attestazione del possesso dei requisiti in favore dell'avente causa:
 - l'autorizzazione o l'attestazione rilasciati in proprio favore dalla Provincia;
 - la documentazione attestante l'esclusione dal parco veicolare dell'autoscuola degli eventuali veicoli non trasferiti all'avente causa;
 - il proprio tesserino di autorizzazione alla funzione di Insegnante ed Istruttore e quello dell'eventuale personale docente in carico all'Autoscuola;
 - il registro "Iscrizione allievi";

c) il cedente continua l'attività dell'autoscuola, rimane responsabile ad ogni effetti del regolare funzionamento della medesima fino alla conclusione del procedimento amministrativo in essere, ovvero fino alla comunicazione della verifica dei requisiti dell'avente causa;

d) gli allievi già iscritti al registro dell'autoscuola del cedente che alla data di avvio effettivo del nuovo esercizio devono essere reinscritti al registro della nuova autoscuola, completare la loro preparazione senza che possa essere loro richiesto alcun onere aggiuntivo.

4. Impedimento permanente del titolare/legale rappresentante dell'autoscuola o del CIA:

a) Ai sensi dell'art. 335, comma 4 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., in caso di impedimento permanente del titolare dell'autoscuola è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività di autoscuola, previa comunicazione alla Provincia da effettuarsi nel termine massimo di **10 (dieci) giorni dall'evento**, mediante la nomina, da parte degli aventi causa, di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti del soggetto impedito. Successivamente, la Provincia, verificati i requisiti prescritti, autorizzerà il nominato sostituto a proseguire l'attività dell'autoscuola **per non più di sei mesi**. Contestualmente deve essere assunto l'impegno a proseguire i corsi di formazione per gli allievi iscritti a registro ed ancora da esaminare o trasferire gli stessi ad un'altra autoscuola riconosciuta dalla Provincia;

b) entro il predetto periodo, ovvero sei mesi, deve essere inoltrata alla Provincia una nuova DIA da parte di un eventuale soggetto avente causa, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa. In mancanza l'attività in questione è **revocata**;

SANZIONI AMMINISTRATIVE IN VIOLAZIONE ALL'ART. 3

a) La violazione a quanto previsto al comma 4, lett. b) del presente articolo, ovvero senza la dovuta comunicazione alla Provincia, ovvero entro 10 (dieci) giorni dall'evento verificato, comporta l'immediata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'applicazione della sanzione amministrativa della **sospensione dell'esercizio dell'attività di autoscuola prevista dall'art. 123, lett. a) del C.d.S.**

b) La violazione a quanto previsto al comma 4, lett. b) del presente articolo, ovvero il mancato ripristino dello status giuridico originario dell'autoscuola entro i termini di utilizzo del sostituto, comporta l'immediata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'applicazione della sanzione amministrativa della **revoca dell'esercizio dell'attività di autoscuola per la perdita di uno dei requisiti essenziali.**

ART. 4
CAPACITA' FINANZIARIA

1. Le persone fisiche o giuridiche, per avviare l'esercizio dell'attività di autoscuola, devono dimostrare il possesso di adeguata capacità finanziaria, di cui all'art. 123, comma 5 del C.d.S., dimostrata in una delle forme tecniche, di cui all'art. 2 del D.M. Trasporti n. 317/95 e ss.mm.ii., ovvero mediante presentazione dell'attestazione redatta in conformità all'allegato 2 del predetto Decreto 317/95, in una delle seguente forme:

- certificato di perizia stragiudiziale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la proprietà di beni immobili, di valore non inferiore a € 51.645,69=, Iberi da gravami ipotecari;
- attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche di un importo non inferiore a € 25.822,84=, rilasciata a da parte di:
 - a) Aziende o istituti di credito;
 - b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.500.000,00=.

2. La Provincia, al fine di uniformare i comportamenti da tenersi in merito alla presentazione del requisito della capacità finanziaria di cui al precedente punto 1, coerentemente con quanto rilevato da alcune note esplicative della Banca d'Italia, nelle quali è specificato ed esplicitato che il rilascio di garanzie nei confronti del pubblico, comprovante il possesso del requisito di adeguata capacità finanziaria, oltre alle banche, è riservato agli Intermediari finanziari, ovvero società finanziarie iscritte nell'elenco speciale dell'ex art. 107 del D.L.vo n. 385 dell'1.09.1993 (Testo Unico Bancario) e a quelle iscritte nell'elenco generale dell'ex art. 106 del medesimo D.L.vo n. 385, solo se espressamente rispettano i requisiti previsti dall'art. 11 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 Febbraio 2009, n. 29, con Determinazione Dirigenziale n. 780 del 7.10.2015, ha disposto che il possesso di adeguata capacità finanziaria, di cui predetto art. 123, comma 5 del C.d.S., dimostrata in una delle forme di cui al predetto art. 2 del D.M. Trasporti n. 317/95 e ss.mm.ii., **da possedersi costantemente, senza soluzione di continuità, durante l'esercizio dell'attività di autoscuola, deve essere attestata, esclusivamente, in una delle seguente forme:**

- a) Certificato di perizia stragiudiziale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la proprietà di beni immobili, di valore non inferiore a € 51.645,69=, Iberi da gravami ipotecari.

Chi si avvale della predetta forma tecnica di capacità finanziaria, entro il 31 di gennaio di ogni anno di riferimento, senza alcun preavviso della Provincia, dovrà, obbligatoriamente, produrre una Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (Art. 47 del D.P.R. 445/2000) attestante il permanere della proprietà del bene immobile, sempre libero da gravami ipotecari.

b) attestazione di un affidamento nelle varie forme tecniche, **specificando la forma tecnica concessa**, rilasciata da parte di aziende o istituti di credito, per un importo non inferiore ad € **25.822,84**. Nell'attestazione rilasciata dovrà essere riportata anche la seguente dicitura:

“L’Istituto si impegna altresì a comunicare all’autorità competente (Provincia di Brindisi) in forma scritta ed entro il termine di 15 (quindici) giorni, ogni fatto che determini la diminuzione o la perdita della idoneità finanziaria attestata”;

Chi si avvale della predetta forma tecnica di capacità finanziaria, entro il 31 di gennaio di ogni anno di riferimento, senza alcun preavviso della Provincia, dovrà, obbligatoriamente, produrre una Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (Art. 47 del D.P.R. 445/2000) attestante il permanere dell'affido bancario concesso.

c) attestazione di un affidamento, nelle varie forme tecniche, **specificando la forma tecnica concessa**, per un importo non inferiore ad € **25.822,84** rilasciata da parte di società finanziarie, non confidi, con capitale sociale non inferiore a € 2.500.000,00, iscritte nell'elenco speciale dell'ex art. 107 del D.L.vo n. 385 dell'1.09.1993 (Testo Unico Bancario), abilitate al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico. Nell'attestazione rilasciata dovrà essere riportata anche la seguente dicitura:

“La Società si impegna altresì a comunicare all’autorità competente (Provincia di Brindisi) in forma scritta ed entro il termine di 15 (quindici) giorni, ogni fatto che determini la diminuzione o la perdita della idoneità finanziaria attestata”.

Chi si avvale della predetta forma tecnica di capacità finanziaria, soggetta a scadenza annuale o pluriennale, dovrà, obbligatoriamente, senza alcun preavviso della Provincia, essere riattestata entro i successivi 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di scadenza;

d) attestazione di un affidamento, **nella forma tecnica di effettiva erogazione di un finanziamento per cassa**, per un importo non inferiore ad € **25.822,84** rilasciata da parte di società finanziarie, non confidi, con capitale sociale non inferiore ad € 2500.000,00, iscritte nell'elenco generale dell'ex art. 106 del D.L.vo n. 385 dell'1.09.1993 (Testo Unico Bancario), dichiarando il possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 Febbraio 2009, n. 29, ovvero abilitata al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico. Nell'attestazione rilasciata dovrà essere riportata anche la seguente dicitura:

“La Società si impegna altresì a comunicare all’autorità competente (Provincia di Brindisi) in forma scritta ed entro il termine di 15 (quindici) giorni, ogni fatto che determini la diminuzione o la perdita della idoneità finanziaria attestata”.

Chi si avvale della predetta forma tecnica di capacità finanziaria, soggetta a scadenza annuale o pluriennale, dovrà, obbligatoriamente, senza alcun preavviso della Provincia, essere riattestata entro i successivi 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di scadenza;

3. La capacità finanziaria, requisito indispensabile per il proseguo dell'attività di autoscuola, deve essere sempre e costantemente posseduta senza **“soluzione di continuità”**, salvo comunicazione scritta alla Provincia da parte dell'interessato concernente la variazione della tipologia di capacità finanziaria che si intende produrre. La Provincia, valutata la documentazione prodotta, rilascerà il proprio N.O.

SANZIONI AMMINISTRATIVE IN VIOLAZIONE ALL'ART. 4

a) La violazione della norma indicata nel presente articolo, comporta la sanzione amministrativa della diffida applicata immediatamente all'atto della contestazione, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta Pec, invitando il titolare dell'autoscuola ad eliminare l'irregolarità entro il termine stabilito che, in ogni caso non potrà essere inferiore a 15 giorni.

b) Il mancato rispetto dei tempi e modi contenuti nella nota di diffida comporta l'immediata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'applicazione della sanzione amministrativa della revoca dell'esercizio dell'attività di autoscuola, prevista dall'art. 123, comma 9, lett. a) del C.d.S, per perdita di un requisito essenziale.

ART. 5

LOCALI DELLE AUTOSCUOLE E DEI CIA.

1. I locali dell'autoscuola e dei centri di istruzione automobilistica, di cui all'articolo 3 del D.M. Trasporti n. 317/95, devono comprendere almeno:

a) un'aula di superficie calpestabile non inferiore a mq. 25 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 5, lettera c), eventuali ulteriori aule possono avere una superficie anche minore rispetto a quanto indicato al precedente periodo;

b) un ufficio di segreteria di superficie calpestabile non inferiore a mq. 10, attiguo all'aula ed ubicato nella medesima sede della stessa con ingresso autonomo;

c) servizi igienici composti da bagno ed antibagno, illuminati ed areati.

2. L'altezza minima dei locali e gli ambienti di cui al precedente comma 1., devono essere conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola. Gli stessi devono essere censiti al Catasto, devono essere certificati agibili e destinati d'uso ad autoscuola, privi di barriere architettoniche e dotati di porta antipanico.

3. I criteri dettati dai precedenti commi 1. e 2. si applicano anche alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo.

4. Sono escluse dai suddetti criteri:

a) le autoscuole già autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del decreto D.M. 317/95, anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenza di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 e le autoscuole che subentrino nei locali delle stesse;

b) le autoscuole in condizioni di sfratto (**non per morosità**) o di chiusura al traffico della strada, ovvero per sopravvenuta inagibilità dei locali per causa di forza maggiore documentabile per un periodo massimo di **sei mesi** decorrenti dall'evento. Decorso il predetto termine, ovvero sei mesi, le stesse devono uniformarsi ai dettati di cui ai commi 1. e 2.;

5. Chi intende cambiare la sede dell'autoscuola o del CIA, deve inviare alla Provincia apposita DIA, corredata dalla documentazione relativa ai locali prevista dal precedente art. 2. Successivamente, entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di acquisizione al protocollo dell'ente della stessa DIA, la Provincia, a seguito di sopralluogo ispettivo, rilascerà il proprio N.O. o diniego in ordine alla idoneità dei locali.

6. Per il trasferimento di sede è dovuto alla Provincia una somma pari ad €. 100,00, ovvero dell'importo al momento vigente, quale onere per attività di verifica idoneità locali, da effettuarsi su c.c. n. 12882726, intestato alla Provincia di Brindisi, riportate la seguente causale: “ *Sopralluogo locali Autoscuola* ***** *indicare nome dell'Autoscuola* – Cap. E. 613 -.

7. In caso di modifiche strutturali da apportarsi ai locali della segreteria, dell'aula didattica e dei servizi igienici, da comunicarsi preventivamente alla Provincia con allegata copia della relativa SCIA presentata al Comune di riferimento, si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo. Successivamente, ai fini del conseguito del N.O. di competenza della stessa Provincia, dovrà essere prodotta tutta la documentazione inerente i lavori eseguiti ivi comprese le nuove planimetrie dei locali ed eventualmente della nuova predisposizione degli arredi e del materiale didattico. Anche in questa fattispecie è dovuto alla Provincia una somma pari ad €. 100,00=, ovvero dell'importo al momento vigente, quale onere per attività di verifica idoneità locali, da effettuarsi su c.c. n. 12882726, intestato alla Provincia di Brindisi, riportate la seguente causale: “ *Sopralluogo locali Autoscuola* ***** *indicare nome dell'Autoscuola* – Cap. E. 613 -.

8. I locali delle autoscuole che non rispettano le caratteristiche minime indicate nei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo e che non sono in possesso della documentazione indicata al precedente art. 2, sono dichiarati dalla Provincia non idonei all'esercizio dell'attività di autoscuola.

9. I locali delle autoscuole non conformi alle caratteristiche di cui ai commi 1. e 2. del presente articolo, entro 360 giorni, decorrenti dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, devono uniformarsi ai richiamati criteri di cui ai commi 1. e 2. Detti criteri non si applicano alle autoscuole di cui al comma 4 lett. a) del presente articolo;

SANZIONI AMMINISTRATIVE IN VIOLAZIONE ALL'ART. 5

a) La violazione della norma indicata al comma 5 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della diffida, applicata immediatamente all'atto della contestazione, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta Pec, invitando il titolare a produrre immediatamente apposita DIA alla Provincia secondo quanto previsto dallo stesso comma 5.

b) Il mancato rispetto dei tempi e modi contenuti nella nota di diffida, di cui alla precedente lett. a), comporta l'immediata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 123, comma 8, lett. c) del

C.d.S., ovvero **la sospensione dell'attività di autoscuola da uno a tre mesi, nonché l'obbligo di ripristinare lo stato originario dei luoghi;**

c) La violazione della norma indicata al comma 7 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della diffida, applicata immediatamente all'atto della contestazione, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta Pec, invitando il titolare a produrre immediatamente apposita DIA alla Provincia secondo quanto previsto dallo stesso comma 7.

d) il mancato rispetto dei tempi e modi contenuti nella nota di diffida, di cui alla precedente lett. c), comporta l'immediata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 123, comma 8, lett. c) del C.d.S., ovvero **la sospensione dell'attività di autoscuola da uno a tre mesi.**

e) decorsi i tempi della sospensione di cui alle precedenti lett. b) e d), senza che si sia avvenuta alcuna regolarizzazione, comporta l'immediata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii., della **revoca dell'attività di autoscuola.**

f) l'adozione di due provvedimento di sospensione nell'arco di un quinquennio comporta, conseguentemente, l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 123, comma 9, lett. c) del C.d.S., ovvero **la revoca dell'esercizio dell'attività di autoscuola.**

ART. 6
ARREDAMENTO DIDATTICO

1. L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:

- a)** una sedia e una cattedra od un tavolo per l'insegnante;
- b)** una lavagna dalle dimensioni minime di metri 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa, fatta eccezione per il caso che le lezioni teoriche siano svolte avvalendosi dei supporti audiovisivi o multimediali, di cui all'articolo 5, comma 2) del D.M. Trasporti 317/95;
- c)** posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo, in conformità a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola;

2. L'arredamento di cui al precedente comma 1 deve essere sempre e costantemente posseduto, senza **“soluzione di continuità”**, durante l'esercizio dell'attività.

SANZIONI AMMINISTRATIVE IN VIOLAZIONE ALL'ART. 6

a) La violazione della norma indicata nel presente articolo, comporta la sanzione amministrativa della diffida applicata immediatamente all'atto della contestazione, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta Pec, invitando il titolare dell'autoscuola ad eliminare le irregolarità, ovvero ad integrare il materiale mancante, entro il termine stabilito che, in ogni caso non potrà essere inferiore a 15 giorni.

b) Il mancato rispetto dei tempi e modi contenuti nella nota di diffida, di cui alla precedente lett. a), comporta l'immediata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'applicazione della sanzione amministrativa della revoca dell'esercizio dell'attività di autoscuola, prevista dall'art. 123, comma 9, lett. b) del C.d.S.

ART. 7

MATERIALE PER LEZIONI TEORICHE

1. Il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito almeno da:

- a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
- b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;
- c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
- d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
- e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
- f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
- g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
- h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata;
- i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
- l) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
- m) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.

2. Il materiale didattico di cui al comma 1, può essere sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformità ai programmi è dichiarata dal titolare o, se del caso, dal legale rappresentante dell'autoscuola, anche per eventuali ulteriori sedi della stessa. Non sono ammessi corsi con il sistema **e-learning**

3. La predetta attrezzatura didattica deve essere sempre e costantemente posseduta, senza **“soluzione di continuità”**, durante l'esercizio dell'attività.

SANZIONI AMMINISTRATIVE IN VIOLAZIONE ALL'ART. 7

a) La violazione della norma indicata nel presente articolo, comporta la sanzione amministrativa della diffida applicata immediatamente all'atto della contestazione, ovvero con raccomandata con avviso di

ricevimento o a mezzo posta Pec, invitando il titolare dell'autoscuola ad eliminare le irregolarità, ovvero ad integrare il materiale mancante, entro il termine stabilito che, in ogni caso non potrà essere inferiore a 15 giorni.

b) Il mancato rispetto dei tempi e modi contenuti nella nota di diffida, di cui alla precedente lett. a), comporta l'immediata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'applicazione della sanzione amministrativa della revoca dell'esercizio dell'attività di autoscuola, prevista dall'art. 123, comma 9, lett. b) del C.d.S.

ART. 8

MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI DI GUIDA

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 del D.M. Trasporti n. 317/95, il materiale minimo per le esercitazioni di guida di cui devono essere dotate le autoscuole, anche attraverso l'adesione ad un consorzio di cui all'articolo 123, comma 7, del C.d.S., comprende i veicoli utili al conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, nonché almeno uno tra quelli utili al conseguimento della patente di categoria AM, tutti conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II, lettera B, paragrafo 5.2, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e ss.mm.ii.

2. I veicoli di cui al comma 1 possono essere dotati di cambio manuale, quale definito dall'allegato II, lettera B, punto 5.1.1, del predetto decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, ovvero di cambio automatico quale definito dal punto 5.1.2 del citato allegato.

3. I veicoli facenti parte del parco veicolare dell'autoscuola o del CIA devono avere un contrassegno per le esercitazioni di guida previsto dall'art. 123 comma 4, secondo periodo del C.d.S. Il contrassegno deve essere costituito da un pannello rettangolare ad angoli arrotondati, recante la scritta "SCUOLA GUIDA", in colore nero su fondo bianco retro riflettente, applicato anteriormente e posteriormente, in posizione verticale o sub verticale in modo da risultare ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida e da quello occupato da colui che funge da istruttore. Le dimensioni del contrassegno sono 60 cm di lunghezza per 10 cm di altezza per le autovetture e 100 cm di lunghezza per 15 cm di altezza per i mezzi pesanti. Per quest'ultimi il contrassegno deve essere applicato anche lateralmente (figure IV. 4 e IV. 5. - Art. 334 – del Regolamento di esecuzione del C.d.S.) Il contrassegno, durante l'attività di esercitazione e durante gli esami, deve essere sempre posizionato sul veicolo.

4. Il predetto materiale didattico deve essere sempre e costantemente posseduto, senza "**soluzione di continuità**", durante l'esercizio dell'attività di autoscuola.

SANZIONI AMMINISTRATIVE IN VIOLAZIONE ALL'ART. 8

a) La violazione della norma indicata nel presente articolo, ovvero il mancato possesso di parte o tutto il materiale didattico, comporta la sanzione amministrativa della diffida applicata immediatamente all'atto della contestazione, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta Pec, invitando

il titolare dell'autoscuola ad eliminare le irregolarità, ovvero ad integrare il materiale mancante, entro il termine stabilito che, in ogni caso non potrà essere inferiore a 15 giorni.

b) Il mancato rispetto dei tempi e modi contenuti nella nota di diffida, di cui alla precedente lett. a), comporta l'immediata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'applicazione della sanzione amministrativa della **revoca dell'esercizio dell'attività di autoscuola, prevista dall'art. 123, comma 9, lett. b) del C.d.S.**

c) La violazione delle prescrizioni contenute nel comma 3 del presente articolo comporta, in capo all'istruttore di guida, in quanto responsabile, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00, ovvero nella misura vigente all'atto della violazione commessa, prevista dall'art. 122, comma 4 e comma 9 del C.d.S.

ART. 9

CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA (CIA)

1. Il centro di istruzione automobilistica, costituito da due o più autoscuole ai sensi dell'articolo 123, comma 7, del C.d.S., è riconosciuto dalla Provincia.

2. Le autoscuole che aderiscono al Consorzio che ha costituito un **CIA** hanno sede nella medesima Provincia ove è ubicato il predetto centro di istruzione, fatta salva l'ipotesi di autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a Province diverse, purché limitrofi al comune in cui è ubicata la sede del centro stesso.

3. Ai fini del riconoscimento del **CIA** di cui al comma 1, il legale rappresentante del Consorzio presenta apposita **DIA** alla **Provincia**, recante:

- a) la denominazione delle autoscuole aderenti e le generalità dei rispettivi legali rappresentanti;
- b) le generalità del responsabile del centro di istruzione automobilistica, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 123, commi 5 e 6, del C.d.S., fatta eccezione per la capacità finanziaria;
- c) le generalità degli insegnanti e degli istruttori dei quali il centro si avvale per l'espletamento della formazione teorica e pratica che le autoscuole consorziate hanno conferito allo stesso; qualora siano stati conferiti esclusivamente corsi di formazione teorica o di formazione pratica, sono indicate le generalità rispettivamente dei soli insegnanti o dei soli istruttori specificando, per questi ultimi, che sono titolari di abilitazione adeguata alla tipologia di corsi conferiti;
- d) l'ubicazione della sede del centro di istruzione automobilistica, che deve essere in uno dei comuni in cui ha sede una delle autoscuole consorziate;
- e) il tipo di corsi di formazione svolti dal centro di istruzione automobilistica.

4. Con la **DIA**, di cui al comma 3, il legale rappresentante del Consorzio presenta alla **Provincia** dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante la conformità dei locali, dell'arredamento didattico e del materiale per le lezioni teoriche e per le esercitazioni di guida alle prescrizioni di cui rispettivamente agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente Regolamento, con esclusione del veicolo utile al conseguimento della patente di categoria **B**. Tale veicolo deve tuttavia essere in dotazione al **CIA** se svolge i corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui all'articolo 123, comma 10-bis, lettera a), del C.d.S.

5. Qualora al **CIA** sia stata demandata esclusivamente la formazione pratica dei conducenti, la dichiarazione di cui al precedente comma 4, relativamente ai locali, può essere resa solo con riferimento

alle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c) del presente Regolamento, salvo l'utilizzo della Segreteria di un'autoscuola aderente allo stesso centro. Qualora al **CIA** siano state demandate solo alcune tipologie di corsi di formazione, teorici o pratici, dei conducenti, la dichiarazione di cui al comma 4, relativa al materiale per le lezioni teoriche e per le esercitazioni di guida, è resa solo con riferimento alla dotazione di tale materiale prescritto per l'espletamento della relativa attività.

6. Alla **DIA** di cui al comma 3, presentata in conformità alle prescrizioni di cui al medesimo comma 3 ed al comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 123, comma 7-bis del C.d.S. ovvero l'attività dichiarata non può essere iniziata prima della verifica dei requisiti prescritti da parte della **Provincia**.

7. Ogni variazione dei dati relativi alle comunicazioni di cui al comma 3, ovvero alla dichiarazione di cui al comma 4, ovvero il recesso e/o l'ingresso di autoscuole in seno al Consorzio è tempestivamente comunicato e dichiarato dal legale rappresentante dello stesso alla **Provincia**, che ne prende atto.

8. Al **CIA** confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole consorziate ed aderenti allo stesso. A tal fine è redatto apposito registro conforme all'allegato 9 del D.M. n. 317/95 e s.m.i. Non è consentito iscrivere allievi direttamente al centro.

9. Ciascuna autoscuola consorziata svolge per i propri allievi corsi di formazione dei conducenti per il conseguimento della patente della categoria **B**, ai sensi dell'art. 123, comma 7 del C.d.S. A tal fine, l'autoscuola, dispone dei locali e dell'arredamento didattico di cui ai precedenti articoli 5 e 6 nonché, limitatamente a quanto necessario per i predetti corsi, del materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni di guida. Può altresì svolgere ulteriori corsi di formazione, anche solo teorici o solo pratici, per il conseguimento di una o più delle altre categorie di patenti e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, in favore degli allievi iscritti nei propri registri e non demandati al centro di istruzione automobilistica.

10) ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.M. Trasporti n. 317/95 e ss.mm.ii., se un **CIA**, riconosciuto ai sensi del presente articolo, rimane sprovvisto del Legale rappresentante, per motivate e documentate esigenze, ovvero per indisponibilità e/o inabilità temporanea o dimissioni volontarie dello stesso, la **Provincia**, previa comunicazione da effettuarsi il giorno successivo all'evento, da parte dei Consorziati, può consentire di utilizzare, quale supplente temporaneo, un Insegnante/Istruttore di una autoscuola consorziata autorizzata, in modo da assicurare il regolare funzionamento dello stesso, per non più **di sei mesi**. Il predetto termine può essere prorogato, anche più di una volta e comunque per non oltre

complessivi diciotto mesi di proroga. Entro il predetto termine i consorziati devono ripristinare lo status giuridico originario del CIA. **In mancanza l'attività in questione è revocata;**

SANZIONI AMMINISTRATIVE IN VIOLAZIONE ALL'ART. 9

a) La violazione a quanto previsto al comma 10 del presente articolo, ovvero per indisponibilità e/o inabilità temporanea o dimissioni volontarie del Responsabile del CIA, senza la dovuta immediata comunicazione alla Provincia, ovvero entro il giorno successivo all'evento verificato, comporta l'immediata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii. per l'applicazione della sanzione amministrativa della **revoca dell'esercizio dell'attività del CIA per la perdita di uno dei requisiti essenziali.**

b) La violazione a quanto previsto al comma 10 del presente articolo, ovvero il mancato ripristino dello status giuridico originario del CIA, entro i termini di proroga di utilizzo del supplente temporaneo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della **revoca dell'esercizio del CIA per la perdita di uno dei requisiti essenziali;**

ART. 10

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AUTOSCUOLE ED AI CIA CONCERNENTI I VEICOLI UTILI PER LE ESERCITAZIONI DI GUIDA.

1. I veicoli in dotazione alle autoscuole o CIA, sono muniti di doppio comando almeno per la frizione ed il freno, ad esclusione di quelli di categoria AM, A1, A2, A e B1. L'installazione dei doppi comandi risulta dalla carta di circolazione. I veicoli dotati di doppi comandi sono altresì dotati di un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, la durata della guida, sia in sede di esercitazioni sia in sede di prova di verifica delle capacità e dei comportamenti. Tale dispositivo deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, i veicoli in dotazione alle autoscuole ovvero ai centri di istruzione automobilistica, per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti utili al conseguimento delle patenti di guida, sono immatricolati rispettivamente a nome del titolare dell'autoscuola ovvero del consorzio che ha costituito il centro di istruzione. E' ammesso il ricorso all'utilizzo dello strumento contrattuale del leasing, nonchè della locazione senza conducente che ricada nell'ambito di applicazione dell'articolo 94, comma 4-bis del C.d.S.

3. Possono essere messi a disposizione di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica i veicoli utili per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento, della patente di categoria B con il codice UE armonizzato 96, di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, del C.d.S., nonché per il conseguimento delle patenti di guida speciali e quelle delle categorie B1, BE, C1, CIE, D1 e D1E. Tali veicoli possono essere messi a disposizione dall'allievo dell'autoscuola e del centro di istruzione automobilistica, o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio. Qualora la disponibilità da parte di un terzo, in sede di prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, sia consentita a titolo oneroso, tali veicoli sono dotati del dispositivo elettronico di cui al comma 1;

4. I veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria AM, A1, A2, A, B, B con il codice UE armonizzato 96, di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, del C.d.S., B1 e BE nonchè delle patenti di guida speciali, quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad CIA, possono essere utilizzati per uso privato a condizione di rinunciare all'agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà e che, ove presenti, i doppi comandi siano resi inoperanti.

5. I veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria C, CE, D e DE, attrezzati conformemente alle disposizioni emanate dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 203, comma 2, lettera ii), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, oltre che ad uso esclusivo di autoscuola, sono considerati ad uso speciale ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera g), del C.d.S. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai veicoli di cui al precedente comma 3, lettera b), quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria C1, C1E, D1 e D1E, quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad un CIA.

6. I veicoli di cui ai precedenti commi 4 e 5 possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi dall'autoscuola alla sede d'esame, nonché per ogni incombenza connessa all'esercizio dell'attività di autoscuola o del CIA.

7. Non è ammessa la comproprietà o la dotazione a titolo di leasing o locazione senza conducente, ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del C.d.S., dei veicoli tra due o più titolari di autoscuola o tra due o più consorzi. I veicoli in dotazione al titolare di più autoscuole possono essere utilizzati presso tutte le sedi dell'autoscuola operanti in un'unica Provincia, ferma restando la dotazione minima per ciascuna di tali sedi di almeno un veicolo utile al conseguimento della patente di categoria B. I veicoli in dotazione ad un consorzio possono essere utilizzati presso tutti i centri di istruzione automobilistica costituiti dal medesimo consorzio nell'ambito della stessa provincia.

8. In caso di documentato guasto dell'unico veicolo utile a conseguire una determinata categoria di patente, l'autoscuola o il CIA possono utilizzare, anche per gli esami, un veicolo conferito in disponibilità da un'altra autoscuola o da un altro CIA, per un periodo non superiore a **trenta giorni**, previa comunicazione alla Provincia, che può prorogare detto termine sulla base di motivate e documentate esigenze.

9. L'inserimento dei veicoli nel parco veicolare di un'autoscuola o di un CIA, ovvero la relativa dismissione, sono comunicati alla Provincia entro **otto giorni lavorativi** decorrenti alla data di stipula del negozio giuridico dal quale gli stessi derivano. Qualora, a seguito della dismissione di un veicolo, lo stesso sia ceduto ad un soggetto diverso da un titolare di autoscuola o da un consorzio, il cedente richiede l'aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'art. 78 del C.d.S.

10. Per i veicoli in dotazione, le autoscuole ed i CIA ottemperano alle disposizioni di cui all'art. 193, comma 1, del C.d.S., e provvedono anche alla copertura assicurativa della circolazione durante le esercitazioni di guida e l'effettuazione degli esami.

11. Se un'autoscuola o un CIA sono provvisti di spazi dichiarati idonei dal Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, le prove di capacità e di comportamento per il conseguimento delle patenti di guida di categoria AM, A1, A2 ed A possono essere sostenute presso tali spazi da:

- a) allievi rispettivamente dell'autoscuola e delle autoscuole consorziate;
- b) altri candidati, eventualmente anche iscritti presso altre autoscuole, consorziate o non consorziate, qualora l'autoscuola o il CIA ne consentano la disponibilità.

12. Il predetto materiale didattico deve essere sempre e costantemente posseduto, senza **“soluzione di continuità”**, durante l'esercizio dell'attività di autoscuola.

SANZIONI AMMINISTRATIVE IN VIOLAZIONE ALL'ART. 10

a) La violazione della norma indicata nel presente articolo, ovvero il mancato possesso di parte o tutto il materiale didattico, comporta la sanzione amministrativa della diffida applicata immediatamente all'atto della contestazione, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta Pec, invitando il titolare dell'autoscuola ad eliminare le irregolarità, ovvero ad integrare il materiale mancante, entro il termine stabilito che, in ogni caso non potrà essere inferiore a 15 giorni.

b) Il mancato rispetto dei tempi e modi contenuti nella nota di diffida, di cui alla precedente lett. a), comporta l'immediata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 123, comma 9, lett. b) del C.d.S., **ovvero la revoca dell'esercizio dell'attività di autoscuola o del CIA;**

c) La violazione delle prescrizioni contenute nel comma 7, ovvero la mancata dotazione minima per ciascuna sede di autoscuola di almeno un veicolo utile al conseguimento della patente di categoria B, **a)**, comporta la sanzione amministrativa della diffida applicata immediatamente all'atto della contestazione, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta Pec, invitando il titolare dell'autoscuola ad eliminare le irregolarità, ovvero ad integrare il materiale mancante, entro il termine stabilito che, in ogni caso non potrà essere inferiore a 15 giorni.

d) Il mancato rispetto dei tempi e modi contenuti nella nota di diffida, di cui alla precedente lett. c),

comporta la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 123, comma 9, lett. b) del C.d.S., ovvero **la revoca dell'esercizio dell'attività di autoscuola.**

e) La violazione della norma indicata nel comma 9 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa della diffida applicata immediatamente all'atto della contestazione, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta Pec, invitando il titolare dell'autoscuola o del CIA ad eliminare immediatamente l'irregolarità, ovvero ad inviare debita comunicazione, entro il giorno successivo alla data dell'accertamento;

f) Il mancato rispetto dei tempi e modi contenuti nella nota di diffida, di cui alla precedente lett. e), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 123, comma 8, lett. c), ovvero **la sospensione dell'attività di autoscuola da uno a tre mesi;**

g) L'adozione di due provvedimenti di sospensione nell'arco di un quinquennio comporta, conseguentemente, l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 123, comma 9, lett. c) del C.d.S., ovvero **la revoca dell'esercizio dell'attività di autoscuola.**

ART. 11
PERSONALE DOCENTE

1. Per ciascuna sede l'autoscuola deve avere in organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di guida, abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare dell'autoscuola ovvero dal Preposto Responsabile Didattico di cui all'articolo 123, comma 4 del C.d.S.

2. Presso il CIA, al quale sia stata demandata dalle autoscuole aderenti la formazione teorica dei conducenti, deve essere in organico almeno un insegnante di teoria abilitato; qualora sia stata demandata la formazione pratica, deve essere in organico almeno un istruttore di guida abilitato; qualora siano state demandate entrambe le formazioni, devono essere in organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di guida abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal responsabile del centro di istruzione automobilistica; è consentito altresì al centro stesso di avvalersi del personale docente delle autoscuole che lo hanno costituito.

3. L'autoscuola o il centro d'istruzione automobilistica deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2, qualora risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami, allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno ad esclusione di quelli eventualmente inviati al centro di istruzione, dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di patente.

4. Se un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica rimangono sprovvisti dell'unico insegnante o istruttore di cui dispongono e non hanno, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, la Provincia, previa comunicazione da effettuarsi entro 10 (dieci) giorni dall'evento, può consentire che il titolare dell'autoscuola o il responsabile del centro di istruzione automobilistica possano utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola o centro di istruzione già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi.

5. L'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica possono utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonché lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Al personale docente di più autoscuole, appartenenti ad un titolare o ad una società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.

6. Gli istruttori abilitati e autorizzati che hanno superato il limite di età di sessantotto anni, di cui all'articolo 115, comma 2, lettera a), del C.d.S., possono continuare a svolgere le proprie funzioni, purchè mantengano la titolarità della patente di guida della categoria C o CE, con gli autoveicoli per i quali è valida la patente di cui sono titolari, purchè la massa autorizzata, se trattasi di autotreni o autoarticolati, non sia superiore a 20 t.

7. Gli insegnanti e gli istruttori sono autorizzati ad esercitare l'attività presso un'autoscuola o un CIA dalla Provincia.

8. Per l'inserimento in organico degli insegnanti e/o istruttori di autoscuola, il titolare dell'autoscuola o il responsabile del CIA deve inoltrare richiesta scritta, redatta in bollo, alla Provincia e deve essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'autoscuola, nella quale è dichiarato che l'Insegnante e/o Istruttore di autoscuola è assunto in organico, a seconda dei casi, nella forma di personale dipendente o di collaboratore familiari (Art. 230 bis del Codice Civile) limitatamente alle imprese familiari o associati in partecipazione (Art. 2549 e seguenti del Codice Civile), a tempo pieno indeterminato o determinato, a tempo parziale indeterminato o determinato.

b) dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dall'Insegnante e/o Istruttore, nella quale è dichiarato il possesso dei requisiti morali e professionali, l'accettazione dell'incarico conferitogli, l'essere o meno lavoratore dipendente dello Stato, di Ente pubblico o privato;

c) originale dell'abilitazione di insegnante e/o istruttore di autoscuola, dell'attestazione originale del Corso di formazione periodica di cui agli artt. 4 e 9 del D.M. Infrastrutture e dei Trasporti n. 17/2011 e s.m.i., della copia della patente di guida in corso di validità, dell'attestazione del versamento effettuato per il rilascio del "Tesserini" e N.O. del datore di lavoro principale nel caso in cui la persona proposta abbia un rapporto di lavoro dipendente;

d) attestazione del versamento di €. 10,00=, ovvero dell'importo al momento vigente, per rilascio autorizzazione alla funzione di Insegnante e/o Istruttore "Tesserino", da effettuarsi su c.c. n. 12882726, intestato alla Provincia di Brindisi, riportate la seguente causale: "*Autoscuola***** indicare nome dell'Autoscuola e causale – rilascio tesserino - – Cap. E. 613 -*

9. Il titolare dell'autoscuola o il responsabile del CIA deve comunicare alla Provincia l'eventuale cessazione del rapporto di lavoro con il personale insegnante dell'autoscuola, entro 10 (dieci) giorni decorrenti dall'avvenuta cessazione dl rapporto di lavoro, nonché provvedere alla restituzione

dell'autorizzazione "Tesserino" alla funzione degli insegnanti e degli istruttori non più in organico all'autoscuola.

10. Gli Insegnanti e gli Istruttori di autoscuola già abilitati non possono essere inseriti nell'organico di un'autoscuola o di un CIA prima della frequenza del relativo corso di formazione periodica previsto, rispettivamente, dall'art. 4 e dall'art. 9 del D.M. Infrastrutture e dei Trasporti n. 17/2011 e s.m.i..

11 Il corso di formazione periodica di cui al precedente comma 10, relativamente agli Insegnanti ed Istruttori di autoscuola già autorizzati dalla Provincia ed inseriti nell'organico di un'autoscuola o di un CIA, è ripetuto con cadenza biennale. Detto corso può essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio. In tal caso la validità dell'abilitazione è rinnovata senza soluzione di continuità. Resta fermo, ai fini della biennialità periodica dei corsi di formazione da frequentarsi, che la data di scadenza da considerarsi, di volta in volta, è quella riferita al primo corso frequentato.

12. Qualora il corso di formazione periodica, di cui al precedente comma 10, sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino all'avvenuta frequenza del corso, l'abilitazione è automaticamente sospesa.

13. Ai titolari di autoscuola, ai responsabili didattici di cui all'art. 123, comma 4 del C.d.S., e agli Insegnanti ed Istruttori di autoscuola già autorizzati dalla Provincia ed inseriti nell'organico di un'autoscuola o di un CIA, non in regola con la formazione periodica di cui al precedente comma 10, l'abilitazione di Insegnante e/o Istruttore è automaticamente sospesa e sono, conseguentemente, **non più autorizzati alla docenza** fino ad avvenuta frequenza del corso, che deve essere trasmesso alla Provincia e possono riprendere le loro funzioni dal giorno successivo alla data di acquisizione agli atti della Provincia dell'attestato del corso in questione.

SANZIONI AMMINISTRATIVE IN VIOLAZIONE ALL'ART. 11

a) Chi insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato dalla Provincia, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00, ovvero nella misura vigente all'atto della violazione commessa, prevista dall'art. 123, comma 12 del C.d.S.;

b) La violazione delle prescrizioni contenute nel comma 9 del presente articolo comporta la sanzione

amministrativa della diffida applicata immediatamente all'atto della contestazione, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta Pec, invitando il titolare dell'autoscuola ad eliminare le irregolarità, entro il giorno successivo alla data dell'accertamento, ovvero entro il giorno successivo alla data di ricezione della diffida;

c) Il mancato rispetto dei tempi e modi contenuti nella nota di diffida, di cui alla precedente lett. b), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 123, comma 8, lett. c), ovvero la **sospensione dell'attività di autoscuola da uno a tre mesi;**

d) L'adozione di due provvedimento di sospensione nell'arco di un quinquennio comporta, conseguentemente, l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 123, comma 9, lett. c) del C.d.S., ovvero **la revoca dell'esercizio dell'attività di autoscuola;**

e) La violazione delle prescrizioni contenute nel comma 13 del presente articolo comporta:

- in capo al titolare dell'autoscuola o in capo al Preposto Responsabile Didattico di cui all'art. 123, comma 4 del C.d.S. o in capo al responsabile del CIA o in capo agli Insegnanti e/o Istruttori di autoscuola autorizzati, l'immediata sospensione dell'abilitazione e, conseguentemente, non più autorizzati alla docenza fino all'avvenuta frequenza del corso di cui al comma 10 del presente articolo;
- in capo al titolare dell'autoscuola o in capo al Preposto Responsabile Didattico di cui all'art. 123, comma 4 del C.d.S. o in capo al responsabile del CIA o in capo agli Insegnanti e/o Istruttori di autoscuola autorizzati, che insegnano teoria nelle autoscuole o istruiscono alla guida su veicoli delle autoscuole, **senza aver frequentato il corso di formazione periodica di cui al comma 10 del presente articolo**, sono soggetti, in quanto applicabile, alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla precedente lett. a);

f) Ai sensi dell'art. 123, comma 9-bis del C.d.S., al titolare dell'autoscuola, al responsabile didattico di cui all'art. 123, comma 4 del C.d.S., al responsabile del Consorzio che ha costituito un CIA e agli insegnanti ed istruttori di autoscuola, autorizzati dalla Provincia, in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti morali, è immediatamente revocata l'autorizzazione alla funzione di insegnante e/o istruttore ed è, parimenti, revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità tecnica trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.

ART. 12

DURATA MINIMA DELLE LEZIONI TEORICHE E DELLE ESERCITAZIONI PRATICHE

1. I corsi di formazione teorica per il conseguimento delle patenti di categoria AM, anche speciale, hanno durata non inferiore a tredici ore. I corsi di formazione teorica per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, anche speciali, hanno durata non inferiore a venti ore.
2. Hanno durata non inferiore a cinque ore, i corsi di formazione teorica per sostenere l'esame di revisione della patente posseduta ovvero per il conseguimento di una patente di guida:
 - a) di categoria BE;
 - b) da parte di un candidato che non abbia conseguito l'idoneità in una prova d'esame o che sia stato respinto alla seconda prova di verifica delle capacità e dei comportamenti.
3. I corsi per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB hanno durata non inferiore a dieci ore.
4. Ciascuna lezione dei corsi di formazione di cui ai commi 1, 2 e 3 ha durata non inferiore ad un'ora.
5. Ciascuna lezione di guida ha durata di almeno trenta minuti.

SANZIONI AMMINISTRATIVE IN VIOLAZIONE ALL'ART. 12

- a) La violazione della norma contenuta nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa della diffida applicata immediatamente all'atto della contestazione, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta Pec, invitando il titolare dell'autoscuola ad integrare le ore di lezione mancanti, entro il termine stabilito;
- b) Il mancato rispetto dei tempi e modi contenuti nella nota di diffida, di cui alla precedente lett. a), comporta l'immediata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 123, comma 8, lett. a) e c), ovvero **la sospensione dell'attività di autoscuola da uno a tre mesi.**
- c) L'adozione di due provvedimento di sospensione nell'arco di un quinquennio comporta, conseguentemente, l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 123, comma 9, lett. c) del C.d.S., ovvero **la revoca dell'esercizio dell'attività di autoscuola.**

ART. 13

REGISTRI

1. L'autoscuola e il CIA curano la tenuta dei registri vidimati dalla Provincia appresso indicati:

a) registro di iscrizione allievi;

b) registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al CIA;

c) libro giornale per il rilascio di ricevute, così come previsto dalla legge n. 264/1991, nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attività di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore così come definito all'art. 1, comma 3 della Legge 11/94).

2. Il registro, di cui al comma 1, lettera b), deve essere redatto e tenuto dal CIA in relazione all'insegnamento teorico e pratico, o solo teorico, o solo pratico degli allievi provenienti dalle autoscuole consorziate che hanno costituito detto centro di istruzione. In tal caso, nel registro di iscrizione delle autoscuole che hanno costituito il centro, è annotato il trasferimento degli allievi al centro stesso.

3. Il CIA provvede a riportare nel registro di cui al comma 1, lettera b) le generalità degli allievi inviati dalle autoscuole consorziate annotando la rispettiva provenienza nonché tutte le altre indicazioni contenute nella lettera a) del primo comma del presente articolo.

4. Il registro di iscrizione ed il registro degli allievi trasferiti al centro di istruzione automobilistica sono conformi ai modelli di cui agli *allegati 3 e 9* del D.M. n. 317/95 e s.m.i..

SANZIONI AMMINISTRATIVE IN VIOLAZIONE ALL'ART. 13

a) La violazione delle prescrizioni contenute nel comma 1, 2, e 3 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa della diffida applicata immediatamente all'atto della contestazione, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta Pec, invitando il titolare dell'autoscuola ad eliminare le irregolarità riscontrate, entro il termine stabilito;

b) Il mancato rispetto dei tempi e modi contenuti nella nota di diffida, di cui alla precedente lett. a), comporta l'immediata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 123, comma 8, lett. c), ovvero la **sospensione dell'attività di autoscuola da uno a tre mesi;**

ART 14

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ

1. E' obbligo del Titolare dell'Autoscuola:

- a) trasmettere alla Provincia, in duplice copia, l'elenco completo dei prezzi praticati per le singole prestazioni o per quelle cumulative. L'originale del prezziario, coerente al ricavo medio per patente secondo quanto indicato dallo Studio di Settore di appartenenza, dovrà essere esposto in modo ben visibile al pubblico. Ogni eventuale variazione di prezzo, il titolare trasmetterà due copie alla Provincia provvedendo a ritirare la copia vidimata da esporre al pubblico, previa restituzione della precedente;
- b) esporre al pubblico, in modo ben visibile un avviso che indichi le modalità, per l'utente, di inoltrare reclami alla Provincia in ordine all'attività dell'Autoscuola e del Centro di Istruzione. L'avviso deve recare, in modo chiaro e per esteso, generalità e firma del titolare della scuola.
- c) esporre al pubblico in modo ben visibile l'attestazione del possesso dei requisiti di legge rilasciata dalla Provincia, ovvero la nota di comunicazione con la relativa determinazione dirigenziale della Provincia con la quale sono stati verificati tutti i requisiti previsti per l'attività di autoscuola;
- d) rendere noto alla Provincia ed esporre al pubblico i giorni e gli orari di apertura dell'Autoscuola comprensivi dei giorni e degli orari delle lezioni teoriche e delle lezioni pratiche ivi inclusi gli orari di ogni altra attività autorizzata dalla Provincia e/o da altre autorità competenti;

SANZIONI AMMINISTRATIVE IN VIOLAZIONE ALL'ART. 14

- a) La violazione delle prescrizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa della diffida applicata immediatamente all'atto della contestazione, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta Pec, invitando il titolare dell'autoscuola ad eliminare le irregolarità riscontrate, entro il termine stabilito;
- b) Il mancato rispetto dei tempi e modi contenuti nella nota di diffida, di cui alla precedente lett. a), comporta l'immediata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 123, comma 8, lett. c), ovvero la **sospensione dell'attività di autoscuola da uno a tre mesi.**
- c) L'adozione di due provvedimento di sospensione nell'arco di un quinquennio comporta, conseguentemente, l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 123, comma 9, lett. c) del C.d.S., ovvero **la revoca dell'esercizio dell'attività di autoscuola.**

ART 15

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ PUBBLICITARIA DELL'AUTOSCUOLA

1. Il titolare dell'autoscuola o il responsabile del CIA che intende effettuare una campagna pubblicitaria della propria attività deve dare preventiva comunicazione alla Provincia, depositando una copia del testo della forma di pubblicitaria (stampa, manifesti, radio, TV, ecc.), con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'effettiva pubblicazione dello stesso.
2. Il testo della comunicazione pubblicitaria, improntato alle norme di correttezza commerciale e trasparenza, deve privilegiare l'istruzione della formazione e i principi dell'educazione stradale.
3. Qualora nei testi pubblicitari le autoscuole intendano svolgere anche informazione commerciale gli importi indicati dovranno essere conformi ai prezzi vidimati ed esposti.
4. E' consentito applicare il proprio logo sui veicoli in carico all'autoscuola ed al CIA nei limiti consentiti dall'art. 57 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., previa richiesta e conseguente N.O. della Provincia.
5. Qualora la Provincia non esprima il N.O. di competenza entro gg. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, decorrenti dalla data di acquisizione al protocollo generale dell'ente, il testo della stessa è da considerarsi tacitamente approvato.

SANZIONI AMMINISTRATIVE IN VIOLAZIONE AL PRESENTE ARTICOLO

- a) La violazione delle prescrizioni contenute nel comma 1 del presente articolo, ovvero la mancata comunicazione alla Provincia nei tempi e modi prescritti, comporta la sanzione amministrativa della diffida applicata immediatamente all'atto della contestazione, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta Pec, invitando il titolare dell'autoscuola a sospendere la diffusione pubblicitaria ed inoltrare la richiesta di N.O., entro il giorno successivo alla contestazione;
- b) Il mancato rispetto dei tempi e modi contenuti nella nota di diffida, di cui alla precedente lett. a), comporta l'immediata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 123, comma 8, lett. c), ovvero la **sospensione dell'attività di autoscuola da uno a tre mesi;**

ART. 16

VIGILANZA

1. La vigilanza sulle autoscuole, sui CIA, sull'applicazione delle norme del presente Regolamento e sulle norme previste dalle leggi di riferimento compete alla Provincia, alla Polizia Provinciale e/o altre autorità di Polizia ed, in particolare, detta vigilanza, viene svolta mediante controlli:

- a)** sulla capacità delle autoscuole e dei centri di istruzione di assolvere le loro funzioni di preparazione dei nuovi conducenti;
- b)** sul permanere delle prescrizioni e dei requisiti ed in riferimento quindi alle attrezzature, al materiale didattico e di arredamento, ai locali, ai veicoli e all'obbligo assicurativo degli stessi, ecc. affinché ogni scuola continui ad esercitare in conformità alle prescrizioni di legge e regolamentari;
- c)** sul regolare funzionamento delle scuole e dei centri di istruzione con l'accertamento che il personale impiegato sia quello riconosciuto idoneo dalla Provincia mediante il rilascio della speciale tessera di autorizzazione alla funzione di Insegnante e/o Istruttore di autoscuola, nonché sul controllo del *Registro iscrizione allievi*;
- d)** sulla capacità didattica del personale rilevata dalla percentuale degli allievi che non hanno superato la prova d'esame nell'arco dei sei mesi, dalla percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami e sul regolare esecuzione dei corsi di insegnamento;
- e)** sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;
- f)** controllo su strada sugli eventuali veicoli in circolazione utilizzati dalle autoscuole nell'ambito dell'attività formativa pratica degli allievi.

2. L'attività di vigilanza viene esercitata tramite:

- a)** il personale dell'Ufficio Funzioni Amministrative dei Trasporti, appositamente individuato dal Dirigente Responsabile del Servizio, munito di apposita tessera di riconoscimento;
- b)** la Polizia Provinciale e/o altre autorità di Polizia e, se del caso, d'intesa con il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Funzioni Amministrative dei Trasporti.

I soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) possono, per l'accertamento delle violazioni di competenza, possono assumere informazioni e procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed ad ogni altra operazione tecnica utile al controllo.

3. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le regolarità e/o irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione. Esse sono contestate al titolare/legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile del CIA o al Preposto responsabile didattico di cui al comma 4, ultimo capoverso del C.d.S. o chiunque altro ne abbia interesse, mediante consegna di copia del verbale sottoscritto per ricevuta,

ovvero mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta Pec.

4. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione, entro un termine stabilito dall'accertatore, ovvero dalla consegna di copia del verbale redatto o dalla data di ricezione della lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta PEC, deve far pervenire, per quanto di rispettiva competenza, le proprie giustificazioni all'Ufficio Funzioni Amministrative dei Trasporti della Provincia delle anomalie riscontrate in sede di controllo. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, la Provincia diffida il titolare/legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del CIA, con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta Pec, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso non potrà essere inferiore a 15 giorni.

5. La Polizia Provinciale e/o altre autorità di Polizia, in occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza sulle autoscuole e sui CIA, in caso di violazione all'art. 123 del C.d.S., o di violazione al presente Regolamento o violazione ad altre leggi di riferimento, contestano immediatamente al trasgressore le sanzioni amministrative e pecuniaria ivi ascritte.

6. Qualora, nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui competenza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici, ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.

7. La Provincia e l'UMC - Ufficio Provinciale di Brindisi - possono disporre sopralluoghi comuni per verificare congiuntamente gli aspetti amministrativi e tecnici delle attività di autoscuola. In tal caso potrà essere predisposto un unico verbale che raccolga gli esiti delle attività di vigilanza.

8. La Provincia in violazione alle norme contenute nel presente Regolamento e/o leggi di riferimento, ad eccezione della Polizia Provinciale e/o altre autorità di Polizia, applica le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dagli stessi, con le modalità contenute nella Legge 241/90 e ss.mm.ii.

ART. 17

NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, della legge 29 luglio 2010, n. 120, le autoscuole che anteriormente alla data del 13 agosto 2010 svolgevano attività di formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, delle patenti speciali corrispondenti e dei relativi esami di revisione, ovvero che a tal fine avevano presentato dichiarazione di inizio attività, continuano la predetta attività dotate del solo materiale richiesto dalla normativa previgente per l'espletamento delle lezioni teoriche e dei veicoli richiesti per le esercitazioni di guida, in relazione a tali categorie di patenti.

2. Le autoscuole, di cui al comma 1, possono estendere la loro attività alla formazione dei conducenti per tutte le categorie di patenti e documenti di abilitazione e qualificazione professionale, o dotandosi dei veicoli a tal fine necessari o aderendo ad un consorzio che ha costituito un centro di istruzione automobilistica. In tal caso sono tenute alla presentazione di una dichiarazione di inizio attività e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 123, comma 7-bis, del C.d.S. Le predette autoscuole non possono, in ogni caso, più svolgere attività di formazione dei conducenti limitatamente al solo conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.

3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa in vigore della materia, al Codice della Strada e al relativo Regolamento di esecuzione, nonché a leggi e decreti attuativi.

4. Le autoscuole, già in esercizio all'entrata in vigore del presente Regolamento, risultanti non conformi alle prescrizioni dello stesso, entro 360 giorni, decorrenti dal giorno successivo all'entrata in vigore, devono uniformarsi e rispettare le norme ivi ascritte.

ART. 18

DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, ivi compresi i suoi allegati di seguito riportati, entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

Allegato n. 1

DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA' (DIA) ESERCIZIO DI AUTOSCUOLA

(Art. 123 e s.m.i. – D.M. Trasporti n. 317/95 e s.m.i.)

Attenzione

Questo modulo contiene dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, (testo unico sulla documentazione amministrativa). Il sottoscrittore del presente modulo è consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dall'art. 76 dello stesso Testo Unico in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Lo stesso dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che la Provincia di Brindisi procederà ai controlli previsti dalla normativa.

(Contrassegnare tutte le parti che interessano e sbarrare tutte le parti che non interessano)

La presente dichiarazione può essere presentata brevi mano direttamente all'Ufficio protocollo dell'Ente o inviata a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. o inviata all'indirizzo di posta PEC: provincia@pec.provincia.brindisi.it.

AL DIRIGENTE
PROVINCIA DI BRINDISI
UFFICIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEI
TRASPORTI
VIA DE LEO 3
72100 BRINDISI

Il/La sottoscritto/a nato/a a il,
C.F., residente a, Via
n., Tel. Cell. Fax
e-mail, PEC,
in qualità titolare,
P. IVA, iscritta nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. di,
con sede legale in Via n.,
con sede operativa in Via n.,

ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 e s.m.i., **DICHIARA**

l'inizio dell'attività di autoscuola, di cui all'art. 123 del C.d.S. e s.m.i. e al D.M. Trasporti n. 317/95 e s.m.i., da esercitarsi nella suddetta sede operativa;

già esercente l'attività di autoscuola di tipo nella suddetta sede operativa, l'inizio dell'attività di autoscuola, di cui all'art. 14, comma 1-bis del D.M. Trasporti n. 317/95 e s.m.i., come estensione da B ad A;

già esercente l'attività di autoscuola di tipo nella suddetta sede operativa, l'inizio dell'attività di autoscuola come sede, di cui all'art. 123, comma 4, ultimo capoverso del C.d.S. e s.m.i. A tal proposito dichiara che il Preposto Responsabile Didattico designato, è il sig., nato a il, C.F.,

residente in alla Via n.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dichiara:

- 1) di essere cittadino italiano;
- 2) di essere cittadino, stato membro dell'Unione Europea, residente in Italia;
- 3) di avere buona condotta, ovvero di non aver riportato condanne penali per delitti non colposi, non essere delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del C.d.S.
- 4) di aver riportato condanne penali per delitti non colposi, ma di aver ottenuto per esse provvedimento di riabilitazione da parte di con provvedimento n. del
- 5) di essere in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado, conseguito nell'anno scolastico presso di
- 6) di essere in possesso della patente di guida di categoria, dell'abilitazione di Insegnante ed Istruttore di autoscuola e di aver frequentato il corso di cui agli artt. 4 e 9 del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17 del 26.01.2011, allegati alla presente;
- 7) di avere esperienza lavorativa biennale di docenza svolta negli ultimi 5 anni, presso:
 - l'Autoscuola sita in alla Via dal al In qualità di
 - l'Autoscuola sita in alla Via dal al In qualità di
- 8) di non essere dipendente da Enti pubblici o da Enti privati;
- 9) di avere la disponibilità dei locali in, come da allegato, che gli stessi sono censiti al Foglio, Particella, Sub, dispongono di certificato di agibilità n. del rilasciato dal Comune di, rispettano le misure standard di cui all'art. 3 del D.M. Trasporti 317/95 e s.m.i., come da pianta allegata, sezionata in scala 1:100, corredata dai conteggi di superficie netta e dalla predisposizione dell'arredamento didattico e dal materiale per le lezioni teoriche, redatta da un tecnico abilitato; dispongono di impianto elettrico a norma; di destinazione d'uso ad autoscuola, di certificato igienico sanitario come da copia allegata, dell'abbattimento delle barriere architettoniche, di porte antipanico e di n. estintori;
- 10) di essere in possesso del documento attestante la valutazione del rischio e la garanzia per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i., redatto ai sensi degli artt. 28, 29 e 30 del medesimo D.L.vo;

11) di avere la disponibilità dell'arredamento didattico e del materiale per le lezioni teoriche, di cui agli artt. 4 e 5 del D.M. Trasporti 317/95 e s.m.i., come da elenco e copia del titolo di proprietà allegati alla presente;

12) di avere la disponibilità dei veicoli necessari, di cui all'art. 6 del D.M. 317/95 e s.m.i., come da elenco con allegati carta di circolazione, CDP e RCA, allegati alla presente;

13) di aver aderito al Centro di Istruzione Automobilistica
di, Via n.,
autorizzato dalla Provincia di, al quale invierà i propri allievi per l'insegnamento
per il conseguimento delle patenti di categoria,
come da copia del verbale del Centro allegata alla presente;

14) di possedere adeguata capacità finanziaria di cui all'art. 2 del D.M. Trasporti n. 317/95 e s.m.i. e all'art. 3 del Regolamento Provinciale che si allega in originale alla presente;

15) per l'attività dichiarata lo scrivente intende avvalersi della collaborazione come Insegnante/Istruttore:

....., nato a il
....., nato a il
....., nato a il
....., nato a il

come da allegato alla presente;

16) di essere a conoscenza che l'attività dichiarata, così come previsto dall'art. 123, comma 7-bis del C.d.S. e dal Regolamento Provinciale, non potrà essere iniziata prima della verifica dei requisiti previsti dalla normativa, da parte della Provincia di Brindisi

Inoltre allega alla presente (contrassegnare solo la casella relativa agli allegati effettivamente presenti):

- copia atto costitutivo della società (in caso di società);
- copia autenticata della patente di guida e del documento di identità, in corso di validità;
- attestati originali di abilitazione di Insegnante ed Istruttore di autoscuola;
- attestati originali del corso periodico (artt. 4 e 9 del D.M. Infrastrutture e dei Trasporti n. 17/2011);
- copia del documento della disponibilità dei locali e della piantina sezionata (**no in caso di estensione**);
- copia del certificato igienico sanitario (**no in caso di estensione**);
- copia del documento valutazione del rischio o dichiarazione sostitutiva (**no in caso di estensione**);
- elenco materiale di arredo e didattico e copia e titolo di proprietà (**in caso di estensione solo didattico**);
- elenco dei veicoli corredato dalla copia della carta di circolazione, dal copia CDP, e della copia RCA;

- copia del Verbale del Centro di Istruzione Automobilistica (**ove occorre**);
- attestazione originale di adeguata capacità finanziaria(**no in caso di estensione o di seconda sede**);
- registro di *iscrizione degli allievi* (per la vidimazione);
- due fotografie formato tessera e una marca da bollo da € 16,00;
- dichiarazione attestante esperienza lavorativa biennale (**solo per il preposto responsabile didattico**);
- attestazione versamento di € sul c/c postale n. 12882726 intestato alla Provincia di Brindisi con la causale “Contributo una tantum rilascio N.O. – Cap. E. 613”;
- attestazione versamento di € sul c/c post. n. 12882726 con la causale “Vidimazione documenti”
– Cap. E. 613”;
- attestazione versamento di € sul c/c postale n. 12882726 intestato alla Provincia di Brindisi con la
la causale “Rilascio titolo autorizzativo Insegnante/Istruttore – Cap. E. 613”

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA

Informativa ai sensi del D.L.vo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati della Provincia di Brindisi, secondo le disposizioni previste dal D.L.vo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal Codice della Strada e s.m.i. e dal Regolamento Provinciale per la disciplina dell'attività delle Autoscuole. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, nel rispetto della normativa anzidetta.

Firma del dichiarante per presa visione

Allegato n. 2

DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA' (DIA) ESERCIZIO DI AUTOSCUOLA

(Art. 123 e s.m.i. – D.M. Trasporti n. 317/95 e s.m.i.)

Attenzione

Questo modulo contiene dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, (testo unico sulla documentazione amministrativa). Il sottoscrittore del presente modulo è consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dall'art. 76 dello stesso Testo Unico in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Lo stesso dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che la provincia di Brindisi procederà ai controlli previsti dalla normativa.

(Contrassegnare tutte le parti che interessano e sbarrare tutte le parti che non interessano)

La presente dichiarazione può essere presentata brevi mano direttamente all'Ufficio protocollo dell'Ente o inviata a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. o inviata all'indirizzo di posta PEC: provincia@pec.provincia.brindisi.it;

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 8 non sono rese in caso di dichiarazione di titolare di Autoscuola;

La dichiarazione di cui ai punti 9 e 10 non sono rese in caso di sede ubicata presso un'autoscuola consorziata.

AL DIRIGENTE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
UFFICIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEI TRASPORTI
VIA DE LEO 3
72100 BRINDISI

Il/La sottoscritto/a nato/a a il
C.F., residente a, Via
n., Tel. Cell. Fax
e-mail, PEC,
in qualità di
P. IVA, iscritta nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. di,
esercitante l'attività di autoscuola in alla Via
n., comunica che con atto pubblico, che si allega in copia, redatto un data è stato formato
un Consorzio di autoscuole, di cui lo scrivente è Presidente, finalizzato alla costituzione di un Centro di
Istruzione automobilistica, di cui all'art. 123, comma 7 del C.d.S. e all'art. 7 del D.M. Trasporti 317/95,
denominato P. IVA,
iscritto nel alla C.C.I.A.A. di Brindisi al n., con sede in

alla Via n., per la preparazione **teorica/pratica/teorica e pratica**
al conseguimento delle patenti di categoria, degli allievi iscritti
al Registro “*Iscrizioni allievi*” delle autoscuole consorziate che si seguito sono indicate:

- Autoscuola, con sede in
alla Via n., - P. IVA-
il cui il titolare è, nato a
il - C. F..... -, riconosciuta dalla Provincia di Brindisi
con determinazione dirigenziale n. del, ATTESTAZIONE n. del Prot.....;

- Autoscuola, con sede in
alla Via n., - P. IVA-
il cui il titolare è, nato a
il - C. F..... -, riconosciuta dalla Provincia di Brindisi
con determinazione dirigenziale n. del, ATTESTAZIONE n. del Prot.....;

- Autoscuola, con sede in
alla Via n., - P. IVA-
il cui il titolare è, nato a
il - C. F..... -, riconosciuta dalla Provincia di Brindisi
con determinazione dirigenziale n. del, ATTESTAZIONE n. del Prot.....

A tal fine si chiede il riconoscimento del Centro e **DICHIARA**, ai sensi dell’art. 19 della legge n.
241/90 e s.m.i., l’inizio dell’attività in questione.

Le dichiarazioni di cui ai successivi ai punti da 1 a 8 non sono dichiarati in caso titolare di Autoscuola
**Altresì dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (barrare solo la casella che
interessa):**

- 1) di essere cittadino italiano;
- 2) di essere cittadino, stato membro dell’Unione Europea, residente in Italia;
- 3) di avere buona condotta, ovvero di non aver riportato condanne penali per delitti non colposi, di non essere delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall’art. 120, comma 1 del C.d.S.
- 4) di aver riportato condanne penali per delitti non colposi, ma di aver ottenuto per esse provvedimento di riabilitazione da parte di con provvedimento n. del
- 5) di essere in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado, conseguito nell’anno scolastico presso di
- 6) di essere in possesso della patente di guida di categoria, dell’abilitazione di Insegnante ed Istruttore di autoscuola e di aver frequentato il corso di cui agli artt. 4 e 9 del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17 del 26.01.2011 allegati alla presente;

7) di avere esperienza lavorativa biennale di docenza svolta negli ultimi 5 anni, presso:

- l'Autoscuola sita in alla Via
..... dal al In qualità di

- l'Autoscuola sita in alla Via
..... dal al In qualità di

8) di non essere dipendente da Enti pubblici o da Enti privati;

9) di avere la disponibilità dei locali in, come da allegato, che gli stessi sono censiti al Foglio, Particella, Sub, dispongono di certificato di agibilità n. del rilasciato dal Comune di, rispettano le misure standard di cui all'art. 3 del D.M. Trasporti 317/95 e s.m.i., come da pianta allegata, sezionata in scala 1:100, corredata dai conteggi di superficie netta e dalla predisposizione dell'arredamento didattico e dal materiale per le lezioni teoriche, redatta da un tecnico abilitato; dispongono di impianto elettrico a norma; di destinazione d'uso ad autoscuola, di certificato igienico sanitario come da copia allegata, dell'abbattimento delle barriere architettoniche, di porte antipanico e di n. estintori;

10) di essere in possesso del documento attestante la valutazione del rischio e la garanzia per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i., redatto ai sensi degli artt. 28, 29 e 30 del medesimo D.L.vo, dimostrato dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;

11) di avere la disponibilità dell'arredamento didattico e del materiale per le lezioni teoriche, di cui agli artt. 4 e 5 del D.M. Trasporti 317/95 e s.m.i., come da elenco e copia del titolo di proprietà allegati alla presente;

12) di avere la disponibilità dei veicoli necessari, di cui all'art. 6 del D.M. 317/95 e s.m.i., come da elenco con allegati carta di circolazione, CDP e RCA, allegati alla presente;

13) per l'attività dichiarata lo scrivente intende avvalersi della collaborazione come Insegnante/Istruttore

-, nato a il

titolare/dipendente dell'Autoscuola

-, nato a il

titolare/dipendente dell'Autoscuola

-, nato a il

titolare/dipendente dell'Autoscuola

come da allegato alla presente;

14) di essere a conoscenza che l'attività dichiarata, così come previsto dall'art. 123, comma 7-bis del C.d.S. e dal Regolamento Provinciale, non potrà essere iniziata prima della verifica dei requisiti previsti dalla normativa, da parte della Provincia di Brindisi.

Inoltre allega alla presente: (contrassegnare solo la casella relativa agli allegati effettivamente presenti):

- copia atto costitutivo;
- copia autenticata della patente di guida e del documento di identità, in corso di validità;
- attestati originali di abilitazione di Insegnante/Istruttore di autoscuola e attestati originali del corso periodico (solo se non titolare di autoscuola) (artt. 4 e 9 del D.M. Infrastrutture e dei Trasporti n. 17/2011);
- copia del documento della disponibilità dei locali e della piantina sezionata;
- copia certificato igienico sanitario;
- dichiarazione attestante la valutazione del rischio, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- elenco materiale di arredo e didattico e copia che ne dimostra la proprietà;
- elenco dei veicoli corredato dalla carta di circolazione, dal CDP, e della RCA;
- registro di *iscrizione degli allievi* (per la vidimazione);
- due fotografie formato tessera e una marca da bollo da € 16,00 (solo se non titolare di autoscuola);
- attestazione versamento di € sul c/c postale n. 12882726 intestato alla Provincia di Brindisi con la causale "Contributo una tantum rilascio N.O. – Cap. E. 613";
- attestazione versamento di € sul cc post. n. 12882726 - la causale "Vidimazione documenti" – Cap. E. 613";
- attestazione versamento di € sul c/cpostale n. 12882726 intestato alla Provincia di Brindisi con
la causale "Rilascio titolo autorizzativo Insegnante/Istruttore – Cap. E. 613" (solo se non titolare di autoscuola)

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA

Informativa ai sensi del D.L.vo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati della Provincia di Brindisi, secondo le disposizioni previste dal D.L.vo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal Codice della Strada e s.m.i. e dal Regolamento Provinciale per la disciplina dell'attività delle Autoscuole. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, nel rispetto della normativa anzidetta.

Firma del dichiarante per presa visione

Allegato n. 3

DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA' (DIA) ESERCIZIO DI AUTOSCUOLA
(Art. 123 e s.m.i. – D.M. Trasporti n. 317/95 e s.m.i.)

Attenzione

Questo modulo contiene dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, (testo unico sulla documentazione amministrativa). Il sottoscrittore del presente modulo è consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dall'art. 76 dello stesso Testo Unico in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Lo stesso dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che la provincia di Brindisi procederà ai controlli previsti dalla normativa.

(Contrassegnare tutte le parti che interessano e sbarrare tutte le parti che non interessano)

La presente dichiarazione può essere presentata brevis manu direttamente all'Ufficio protocollo dell'Ente o inviata a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. o inviata all'indirizzo di posta PEC: provincia@pec.provincia.brindisi.it.

AL DIRIGENTE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
UFFICIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEI TRASPORTI
VIA DE LEO 3
72100 BRINDISI

Il/La sottoscritto/a nato/a a il,
C.F., residente a, Via
n., Tel. Cell. Fax,
e-mail, PEC,
in qualità di Presidente del Centro di Istruzione Automobilistica,
....., riconosciuto dalla Provincia di Brindisi con
determinazione dirigenziale n. del ATTESTAZIONE n. del Prot.,
ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 e s.m.i. **DICHIARA**, per quanto previsto dall'art. 7, comma 7
del D.M. n. 317/95 e dall'art. 9, comma 7 del Regolamento Provinciale disciplinante l'attività delle
autoscuole:

il recesso in seno al Consorzio della:

- Autoscuola, con sede in
alla Via n., - P. IVA-
il cui titolare è, nato a
il - C. F., riconosciuta dalla Provincia di Brindisi con
determinazione dirigenziale n. del, ATTESTAZIONE n. del Prot.;

- Autoscuela, con sede in
alla Via n., - P. IVA-
il cui il titolare è, nato a
il - C. F..... -, riconosciuta dalla Provincia di Brindisi con
determinazione dirigenziale n. del, ATTESTAZIONE n. del Prot.....;

- Autoscuela, con sede in
alla Via n., - P. IVA-
il cui il titolare è, nato a
il - C. F..... -, riconosciuta dalla Provincia di Brindisi con
determinazione dirigenziale n. del, ATTESTAZIONE n. del Prot.....;

- Autoscuela, con sede in
alla Via n., - P. IVA-
il cui il titolare è, nato a
il - C. F..... -, riconosciuta dalla Provincia di Brindisi con
determinazione dirigenziale n. del, ATTESTAZIONE n. del Prot.....;

□ l'ingresso in seno al Consorzio della:

- Autoscuela, con sede in
alla Via n., - P. IVA-
il cui il titolare è, nato a
il - C. F..... -, riconosciuta dalla Provincia di Brindisi con
determinazione dirigenziale n. del, ATTESTAZIONE n. del Prot.....;

- Autoscuela, con sede in
alla Via n., - P. IVA-
il cui il titolare è, nato a
il - C. F..... -, riconosciuta dalla Provincia di Brindisi con
determinazione dirigenziale n. del, ATTESTAZIONE n. del Prot.....;

- Autoscuela, con sede in
alla Via n., - P. IVA-
il cui il titolare è, nato a

il - C. F..... -, riconosciuta dalla Provincia di Brindisi con determinazione dirigenziale n. del, ATTESTAZIONE n. del Prot.....;

- Autoscuola, con sede in
alla Via n., - P. IVA-
il cui il titolare è, nato a
il - C. F..... -, riconosciuta dalla Provincia di Brindisi con determinazione dirigenziale n. del, ATTESTAZIONE n. del Prot.....;

- Autoscuola, con sede in
alla Via n., - P. IVA-
il cui il titolare è, nato a
il - C. F..... -, riconosciuta dalla Provincia di Brindisi con determinazione dirigenziale n. del, ATTESTAZIONE n. del Prot.....;

Allega alla presente il relativo verbale dell'assemblea consortile.

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA

Informativa ai sensi del D.L.vo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati della Provincia di Brindisi, secondo le disposizioni previste dal D.L.vo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal Codice della Strada e s.m.i. e dal Regolamento Provinciale per la disciplina dell'attività delle Autoscuole. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, nel rispetto della normativa anzidetta.

Firma del dichiarante per presa visione

Allegato n. 4

Allegato alla DIA di autoscuola/CIA presentata alla Provincia di Brindisi in data

da

.....

ELENCO ARREDAMENTO DIDATTICO E MATERIALE PER LE LEZIONI TEORICHE

(contrassegnare le voci che interessano e barrare le voci che non interessano)

Arredo della segreteria:

.....
.....

Arredo dell'aula didattica:

n.cattedra/e per l'insegnante;

n. poltroncina per l'insegnante;

n. lavagna dalle dimensioni _____ (*minime metri 1,10 x 0,80*);

n. posti a sedere per gli allievi;

n. estintori;

n.

Materiale per le lezioni teoriche:

(a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;

(b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;

(c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;

(d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;

(e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;

(f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;

(g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;

(h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata;

(i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;

(l) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;

(m) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.

come da copie dei documenti di proprietà allegati alla presente.

L'autoscuola dispone di supporti audiovisivi/multimediali, conformi al programma di insegnamento e, che pertanto, sostituisce tutto il materiale di cui all'art. 5, comma 1 del D.M. Trasporti n. 317/95, **come da copie dei documenti di proprietà allegati alla presente.**

LUOGO E DATA

FIRMA

Allegato n. 5

Allegato alla DIA presentata alla Provincia di Brindisi in datada

**ELENCO DEI VEICOLI AL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI
(Segnare solo la parte che interessa)**

- Categoria AM targato
- Categoria A1 targato
- Categoria A2 targato
- Categoria A targato
- Categoria B targato
- Categoria C1 targato
- Categoria C1E targato
- Categoria C targato
- Categoria CE targato
- Categoria D1 targato
- Categoria D1E targato
- Categoria D targato
- Categoria DE targato

come da copia carta di circolazione, CDP e contratto RCA allegati.

LUOGO E DATA

FIRMA

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a nato/a il,
C.F. residente in alla Via,
a conoscenza del contenuto dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, che testualmente recita:

Art. 76 - Norme penali

- 1 - Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle legge speciali in materia;
- 2 - L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
- 3 - Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.46 (certificazioni) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate all'art.4, comma 2 (impedimento temporaneo), sono considerate come fatte a pubblico ufficiale;
- 4 - Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte;

consapevole del disposto dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 ai sensi del quale, in caso di dichiarazione non veritiera il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della stessa, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

(contrassegnare solo quello che interessa)

- 1) di essere cittadino italiano;
- 2) di essere cittadino _____, stato membro dell'Unione Europea, residente in Italia;
- 3) di avere buona condotta, ovvero di non aver riportato condanne penali per delitti non colposi, non essere delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del C.d.S.
- 4) di aver riportato condanne penali per delitti non colposi, ma di aver ottenuto per esse provvedimento di riabilitazione da parte di con provvedimento n. del
- 5) di accettare l'incarico di presso l'Autoscuola
- 6) di non essere dipendente da Enti pubblici o da Enti privati / di essere dipendente e di avere il relativo N.O. dalla Propria azienda, allegato alla presente.

_____, _____
IL DICHIARANTE

Informativa ai sensi del D.L.vo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

I dati personali contenuti nella presente dichiarazione sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati della Provincia di Brindisi, secondo le disposizioni previste dal D.L.vo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal Codice della Strada e s.m.i. e dal Regolamento Provinciale per la disciplina dell'attività delle Autoscuole. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, nel rispetto della normativa anzidetta.

Firma per presa visione

(bollo)
Allegato n. 7

AL DIRIGENTE
PROVINCIA DI BRINDISI
UFFICIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEI TRASPORTI
VIA DE LEO 3
72100 BRINDISI

Oggetto: Comunicazione assunzione personale docente.

Il sottoscritto
nato a il Codice Fiscale
residente
in qualità di Titolare Legale rappresentante dell'Autoscuola
P. IVA, esercente l'attività in
alla Via, n., ai sensi dell'art. 8 del D. M. n. 317/95 e dell'art. 11 del
Regolamento Provinciale per la disciplina dell'attività delle autoscuole - **COMUNICA** di voler assumere il
seguente personale docente:

Cognome e nome, luogo e data di nascita, Codice Fiscale, residenza	Insegnante e/o Istruttore
.....	<input type="checkbox"/> INSEGNANTE DI TEORIA <input type="checkbox"/> a tempo pieno indeterminato/determinato <input type="checkbox"/> a tempo parziale indeterminato/determinato <input type="checkbox"/> ISTRUTTORE DI GUIDA <input type="checkbox"/> a tempo pieno indeterminato/determinato <input type="checkbox"/> a tempo parziale indeterminato/determinato
.....	<input type="checkbox"/> INSEGNANTE DI TEORIA <input type="checkbox"/> a tempo pieno indeterminato/determinato <input type="checkbox"/> a tempo parziale indeterminato/determinato <input type="checkbox"/> ISTRUTTORE DI GUIDA <input type="checkbox"/> a tempo pieno indeterminato/determinato <input type="checkbox"/> a tempo parziale indeterminato/determinato

Si allega:

Attestato/i originale/i di Insegnante e/o Istruttore, fotocopia patente di guida, 2 fotografie;

Dichiarazione requisiti morali e tecnici, accettazione dell'incarico

Attestazione di versamento di € 10,00 – Cap. E. 613

Una marca da bollo da € 16,00;

Nulla Osta del datore di lavoro principale (se dipendente da Ente pubblico o privato).

Luogo e data

Timbro e firma titolare

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a nato/a il,
C.F. residente in alla Via,
a conoscenza del contenuto dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, che testualmente recita:

Art. 76 - Norme penali

- 1 - Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- 2 - L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
- 3 - Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.46 (certificazioni) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate all'art.4, comma 2 (impedimento temporaneo), sono considerate come fatte a pubblico ufficiale;
- 4 - Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte;

consapevole del disposto dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 ai sensi del quale, in caso di dichiarazione non veritiera il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della stessa, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

(contrassegnare solo quello che interessa)

- 1) di essere cittadino italiano;
- 2) di essere cittadino, stato membro dell'Unione Europea, residente in Italia;
- 3) di avere buona condotta, ovvero di non aver riportato condanne penali per delitti non colposi, non essere delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del C.d.S.
- 4) di aver riportato condanne penali per delitti non colposi, ma di aver ottenuto per esse provvedimento di riabilitazione da parte di con provvedimento n. del
- 5) di essere in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado, conseguito nell'anno scolastico presso di
- 6) di essere in possesso della patente di guida di categoria e dell'abilitazione di Insegnante di teoria ed Istruttore di guida con esperienza lavorativa biennale svolta negli ultimi 5 anni, presso:
- l'Autoscuola sita in alla Via dal al come
- l'Autoscuola sita in alla Via dal al come
- 7) di non essere dipendente da Enti pubblici o da Enti privati;
- 8) di accettare l'incarico di Preposto Responsabile Didattico di cui all'art. 123, comma 4, ultimo capoverso del C.d.S., a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo e continuativo.

IL DICHIARANTE

Informativa ai sensi del D.L.vo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

I dati personali contenuti nella presente dichiarazione sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati della Provincia di Brindisi, secondo le disposizioni previste dal D.L.vo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal Codice della Strada e s.m.i. e dal Regolamento Provinciale per la disciplina dell'attività delle Autoscuole. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, nel rispetto della normativa anzidetta.

Firma per presa visione

Allegato n. 9

AL DIRIGENTE
PROVINCIA DI BRINDISI
UFFICIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEI
TRASPORTI
VIA DE LEO 3
72100 BRINDISI

Oggetto: Comunicazione variazione parco veicolare in dotazione all'autoscuola.

Il sottoscritto
nato a il, in qualità di titolare dell'Autoscuola,
.....,
ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 317/95 e dell'art. 8 del Regolamento Provinciale per la disciplina
dell'attività delle autoscuole

COMUNICA

la seguente variazione del parco veicoli in dotazione all'autoscuola:

Cat.	Veicoli immessi – Tipo e targa	Veicoli dismessi – Tipo e targa

Si allega:

- **Fotocopia Carta di circolazione;**
- **Fotocopia CDP**
- **Fotocopia tagliandi RCA dell'impresa assicuratrice completa del numero di polizza;**

Luogo e data

Timbro e firma titolare

Allegato n. 10

AL DIRIGENTE
PROVINCIA DI BRINDISI
UFFICIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEI TRASPORTI
VIA DE LEO 3
72100 BRINDISI

Oggetto: Comunicazione del personale docente non facente più parte dell'organico dell'Autoscuola.

Il sottoscritto

nato a Il - Codice Fiscale

in qualità di Titolare Legale rappresentante dell'Autoscuola

P. IVA, esercente l'attività in

alla Via, n., ai sensi dell'art. 8 del D. M. n. 317/95 e dell'art. 11 del Regolamento Provinciale per la disciplina dell'attività delle autoscuole - **COMUNICA** che il sig.:

..... non fa più parte dell'organico dell'Autoscuola;

Si allega il tesserino di Insegnante e/o Istruttore.

Luogo e data

Timbro e firma titolare